



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, XXX
[...] (2011) XXX progetto

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
(regolamento OCM unica)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 (proposta di quadro finanziario pluriennale)¹ delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020, insieme ad una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l'evoluzione di tale politica.

Le presenti proposte di riforma si basano sulla comunicazione "La PAC verso il 2020"² nella quale si illustravano le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire gli obiettivi precisi della PAC, ossia: 1) una produzione alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Gli orientamenti di riforma contenuti nella comunicazione godono oggi di un ampio sostegno, scaturito sia dal dibattito interistituzionale³ che dalla consultazione delle parti interessate realizzata nell'ambito della valutazione d'impatto.

Un tratto comune scaturito durante questo processo è la necessità di promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e delle zone rurali dell'UE in linea con la strategia Europa 2020, mantenendo la struttura della PAC ancorata a due pilastri che fanno uso di strumenti complementari per perseguire gli stessi obiettivi. Il primo pilastro comprende i pagamenti diretti e le misure di mercato, che offrono un sostegno annuo di base al reddito degli agricoltori dell'UE e un sostegno in caso di particolari turbative del mercato, mentre il secondo pilastro comprende lo sviluppo rurale, nell'ambito del quale gli Stati membri possono elaborare e cofinanziare programmi pluriennali all'interno di un quadro comune⁴.

Attraverso le varie riforme realizzate, la PAC è riuscita a orientare maggiormente l'attività agricola al mercato sostenendo nel contempo il reddito dei produttori, a inglobare maggiormente gli aspetti ambientali e a rafforzare il sostegno allo sviluppo rurale in quanto politica integrata a favore dello sviluppo delle zone rurali in tutta l'Unione. Tuttavia, dal medesimo processo di riforma sono scaturite, da un lato, l'esigenza di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un bilancio per la strategia Europa 2020*, COM(2011) 500 definitivo del 29.6.2011.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *"La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"*, COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

³ Cfr. in particolare la risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011, 2011/2015(INI), e le conclusioni della presidenza del 18 marzo 2011.

⁴ L'attuale quadro legislativo comprende i regolamenti del Consiglio (CE) n. 73/2009 (pagamenti diretti), (CE) n. 1234/2007 (strumenti di mercato), (CE) n. 1698/2005 (sviluppo rurale) e (CE) n. 1290/2005 (finanziamento).

In passato le riforme, che rispondevano principalmente a spinte endogene, dagli enormi accumuli di eccedenze alle emergenze in fatto di sicurezza alimentare, sono state adottate nell'interesse dell'UE sia sul fronte interno che internazionale. Oggi, invece, la maggior parte delle problematiche è dettata da fattori esterni all'agricoltura e richiede quindi una risposta politica più ampia.

Secondo le previsioni, la pressione sui redditi agricoli proseguirà: gli agricoltori affrontano infatti rischi maggiori, la produttività rallenta e il margine si riduce a causa dell'aumento dei prezzi dei mezzi di produzione. Il sostegno al reddito deve quindi essere mantenuto e occorre rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza. Un'agricoltura forte è vitale per l'intero comparto agroindustriale dell'Unione e per la sicurezza alimentare globale.

Nel contempo, è necessario che l'agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate dall'agenda Europa 2020. La gestione del territorio è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto. Sarà anche fondamentale sfruttare al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una crescita inclusiva e a una maggiore coesione.

La PAC del futuro non si limiterà quindi ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Proprio in questo consiste il valore aggiunto unionale di una politica veramente comune, che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali.

Nella proposta di quadro finanziario pluriennale si prevede di conservare l'attuale struttura a due pilastri della PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun pilastro invariata, in termini nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al conseguimento di risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. I pagamenti diretti saranno destinati a promuovere la sostenibilità della produzione, mediante l'allocazione del 30% della dotazione finanziaria a misure obbligatorie a favore del clima e dell'ambiente. È prevista una convergenza progressiva dei livelli dei pagamenti e una limitazione progressiva dei pagamenti concessi ai grandi beneficiari. Lo sviluppo rurale dovrebbe essere inserito in un quadro strategico comune insieme agli altri fondi dell'UE a gestione concorrente, nell'ambito di un approccio maggiormente orientato ai risultati e subordinato al rispetto di condizioni stabilite *ex ante* e rese più chiare. Infine, per quanto riguarda le misure di mercato, il finanziamento della PAC dovrà essere rafforzato attraverso due strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale: 1) una riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi e 2) l'ampliamento della portata del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Su questa base, i seguenti regolamenti recano gli elementi fondanti del quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento "pagamenti diretti");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento "OCM unica");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (regolamento "sviluppo rurale");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale);
- proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013;
- proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.

Il regolamento sullo sviluppo rurale si basa sulla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, recante norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno di un quadro strategico comune⁵. Seguirà un regolamento sul programma a favore degli indigenti, il cui finanziamento rientra ora in un'altra rubrica del QFP.

Sono inoltre in preparazione nuove norme sulla pubblicazione di informazioni sui beneficiari, tenendo conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per cercare il modo più consono di conciliare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali col principio della trasparenza.

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, COM(2011) 615 del 6.10.2011.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Sulla scorta della valutazione dell'attuale quadro politico e dell'analisi delle sfide e delle esigenze future, la valutazione di impatto esamina e mette a confronto l'impatto di tre scenari alternativi. Questo è il frutto di un lungo processo iniziato nell'aprile del 2010 e guidato da un gruppo interservizi che ha condotto un'approfondita analisi quantitativa e qualitativa, comprensiva di uno scenario di riferimento sotto forma di proiezioni a medio termine relative ai mercati agricoli e al reddito fino al 2020 e recante una modellazione dell'impatto dei diversi scenari sull'economia del settore.

I tre scenari sviluppati nella valutazione d'impatto sono: 1) uno scenario di aggiustamento che mantiene invariato l'attuale quadro politico affrontandone le lacune più evidenti, come la ripartizione degli aiuti diretti; 2) uno scenario di integrazione, che comporta importanti cambiamenti strategici sotto forma di un rafforzamento dei pagamenti diretti, resi più mirati e più "verdi", di un maggiore orientamento strategico della politica di sviluppo rurale, più strettamente coordinata con le altre politiche dell'UE, e sotto forma di un ampliamento della base giuridica che permette di estendere la portata della cooperazione tra i produttori; 3) uno scenario di riorientamento, nel quale la politica viene focalizzata esclusivamente sull'ambiente e che prevede la progressiva eliminazione dei pagamenti diretti. Quest'ultimo scenario poggia sull'ipotesi che la capacità produttiva può essere mantenuta senza bisogno di sostegno e che le esigenze socioeconomiche delle zone rurali possono essere soddisfatte attraverso altre politiche.

Nel contesto della crisi economica e della pressione cui sono sottoposte le finanze pubbliche – problemi a cui l'Unione ha dato una risposta con la strategia Europa 2020 e la proposta di quadro finanziario pluriennale – i tre scenari sopra descritti si differenziano per il peso che attribuiscono a ciascuno dei tre obiettivi strategici della futura PAC, la quale mira ad un'agricoltura più competitiva e sostenibile condotta in zone rurali vivaci. Per un maggiore coordinamento con la strategia Europa 2020, soprattutto in termini di efficienza delle risorse, sarà sempre più importante migliorare la produttività dell'agricoltura attraverso la ricerca, il trasferimento di conoscenze e la promozione della cooperazione e dell'innovazione (anche attraverso un partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura). Anche se la politica agricola dell'Unione è uscita ormai da un contesto distorsivo degli scambi, ci si aspetta che il settore subirà pressioni supplementari connesse a un'ulteriore liberalizzazione, in particolare nell'ambito dell'agenda di Doha o degli accordi di libero scambio con i paesi del Mercosur.

I tre scenari sopra descritti sono stati elaborati tenendo conto delle preferenze scaturite dalla consultazione condotta nell'ambito della valutazione d'impatto. Le parti interessate erano state invitate a trasmettere contributi tra il 23 novembre 2010 e il 25 gennaio 2011 e quindi è stato organizzato un comitato consultivo il 12 gennaio 2011. Passiamo a riepilogare i punti principali emersi⁶:

- si constata un ampio consenso tra le parti interessate sulla necessità di una PAC forte, basata su una struttura a due pilastri per affrontare le sfide della sicurezza alimentare, di una gestione sostenibile delle risorse naturali e dello sviluppo territoriale;

⁶ V. allegato 9 della valutazione di impatto per una sintesi dei 517 contributi pervenuti.

- la maggior parte dei partecipanti sostiene che la PAC debba contribuire a stabilizzare i mercati e i prezzi;
- le opinioni delle parti interessate divergono sull'orientamento del sostegno (in particolare sulla redistribuzione degli aiuti diretti e sul livellamento dei pagamenti);
- c'è accordo sul ruolo decisivo di entrambi i pilastri nel rafforzare l'azione per il clima e migliorare le prestazioni ambientali a vantaggio dell'intera società dell'Unione. Mentre molti agricoltori ritengono che questo già avvenga oggi, il pubblico più ampio è del parere che i pagamenti del primo pilastro possano essere usati con maggiore efficacia;
- gli autori delle risposte desiderano che lo sviluppo e la crescita futuri coinvolgano tutte le zone dell'Unione, comprese le zone svantaggiate;
- molte risposte sottolineano l'interconnessione della PAC con altre politiche come l'ambiente, la salute, la politica commerciale e lo sviluppo;
- i possibili modi indicati per allineare la PAC alla strategia Europa 2020 sono l'innovazione, lo sviluppo di imprese competitive e la prestazione di servizi pubblici ai cittadini dell'Unione.

La valutazione d'impatto ha quindi messo a confronto i tre scenari alternativi.

Lo scenario di riorientamento permetterebbe di accelerare l'adeguamento strutturale del settore agricolo trasferendo la produzione verso le zone più efficienti sotto il profilo dei costi e verso i settori più redditizi. Aumentando notevolmente i finanziamenti a favore dell'ambiente, aumenterebbero però anche i rischi per il settore data la limitatezza del margine di intervento sul mercato. Inoltre i costi sociali e ambientali sarebbero ingenti, perché le zone meno competitive subirebbero, oltre a notevoli perdite di reddito, anche gli effetti del degrado ambientale perché verrebbe a mancare l'effetto leva dei pagamenti diretti abbinati ai requisiti di condizionalità.

All'altro estremo, lo scenario di aggiustamento permetterebbe più degli altri di proseguire la politica attuale con miglioramenti limitati, ma concreti, sia sul piano della competitività dell'agricoltura che delle prestazioni ambientali. Restano tuttavia seri dubbi sull'idoneità di questo scenario ad affrontare le future sfide decisive del clima e dell'ambiente, che sono anche alla base della sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura.

Lo scenario d'integrazione apre nuove possibilità per pagamenti diretti più mirati e più verdi. L'analisi dimostra che l'inverdimento è possibile a costi ragionevoli per gli agricoltori, anche se non è possibile evitare un minimo di oneri amministrativi. Analogamente è possibile dare nuovo slancio allo sviluppo rurale, a condizione che le regioni e gli Stati membri usino efficacemente le nuove possibilità e che il quadro strategico comune con gli altri fondi dell'UE non elimini le sinergie col primo pilastro e non indebolisca i punti forti che caratterizzano lo sviluppo rurale. Se si raggiunge il giusto equilibrio, questo sarebbe lo scenario più idoneo per raggiungere la sostenibilità dell'agricoltura e delle zone rurali a lungo termine.

Su questa base la valutazione d'impatto conclude che lo scenario d'integrazione è il più equilibrato e permette di allineare progressivamente la PAC agli obiettivi strategici dell'UE; tale equilibrio si raggiunge anche con l'attuazione dei vari elementi contenuti nelle proposte

legislative. Sarà essenziale anche sviluppare un quadro di valutazione per misurare le prestazioni della PAC, fissando un insieme comune di indicatori legati agli obiettivi.

Anche la semplificazione è stata un elemento fondamentale che ha ispirato l'intero processo: occorre rafforzarla in vari modi, ad esempio razionalizzando la condizionalità e gli strumenti di mercato oppure rielaborando il regime per i piccoli agricoltori. Inoltre, l'inverdimento dei pagamenti diretti va concepito in modo da minimizzare gli oneri amministrativi, come i costi dei controlli.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Si propone di mantenere l'attuale struttura della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure facoltative più rispondenti alle specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. La nuova architettura dei pagamenti diretti mira tuttavia a sfruttare meglio le sinergie con il secondo pilastro, il quale a sua volta viene fatto rientrare in un quadro strategico comune ai fini di un maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'UE a gestione concorrente.

Su questa base, è mantenuta anche la struttura attuale imperniata su quattro strumenti giuridici di base, ma con un'estensione della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le disposizioni comuni nel cosiddetto nuovo regolamento orizzontale.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La PAC è veramente una politica comune: è un settore a competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri che viene gestito a livello unionale allo scopo di mantenere in vita un'agricoltura sostenibile e differenziata in tutto il territorio dell'Unione, affrontando aspetti importanti di portata transfrontaliera, come i cambiamenti climatici, e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Data l'importanza delle sfide future in termini di sicurezza alimentare, ambiente ed equilibrio del territorio, la PAC rimane una politica di importanza strategica in grado di dare la risposta più efficace alle sfide politiche e di garantire l'uso più efficiente delle risorse di bilancio. Si propone inoltre di mantenere l'attuale struttura degli strumenti ripartita tra due pilastri, che offre una maggiore flessibilità agli Stati membri per ritagliarsi le soluzioni meglio rispondenti alle specificità locali e per cofinanziare il secondo pilastro. Il nuovo partenariato europeo per l'innovazione e lo strumentario per la gestione dei rischi rientrano anch'essi nel secondo pilastro. Nello stesso tempo la politica sarà maggiormente allineata alla strategia Europa 2020 (insieme ad un quadro comune con gli altri fondi dell'Unione) e subirà una serie di miglioramenti e di semplificazioni. Infine, l'analisi della valutazione d'impatto dimostra chiaramente quali sarebbero i costi dell'inazione, in termini di ripercussioni economiche, ambientali e sociali negative.

Il regolamento sulla OCM unica reca le norme relative all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, mentre il regime di aiuti agli indigenti sarà disciplinato da un altro atto.

Dalla crisi che ha colpito il settore del latte nel 2008-2009 è emersa con chiarezza la necessità di conservare un dispositivo efficace di rete di sicurezza e di snellire gli strumenti a disposizione. Anche la successiva discussione in seno al gruppo di esperti ad alto livello sul latte ha indicato come sia indispensabile migliorare il funzionamento della filiera alimentare. Per questo il presente regolamento mira a snellire, ampliare e semplificare le disposizioni in base all'esperienza maturata sinora con meccanismi quali l'intervento pubblico, l'ammasso privato, le misure eccezionali e di emergenza e gli aiuti a specifici settori, nonché ad

agevolare l'attività cooperativistica attraverso le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

Alcuni aiuti settoriali sono soppressi (ad es. latte scremato, luppolo e bachi da seta). Rimangono invariati fino alle scadenze previste dalla legislazione oggi in vigore il regime delle quote latte e il divieto di nuovi impianti di viti, mentre le quote zucchero scadranno entro il 30 settembre 2015. Il regolamento prevede un'unica disposizione per far fronte alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito al verificarsi di zoonosi e una clausola generale in caso di turbativa del mercato, che viene estesa a tutti i settori nell'ambito dell'attuale OCM unica.

Il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, nonché delle organizzazioni interprofessionali, da parte degli Stati membri è esteso a tutti i prodotti disciplinati dall'attuale OCM unica. Il sostegno per la costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli passa invece di competenza dello sviluppo rurale.

Il regolamento rispecchia le proposte già presentate per il settore del latte, che fissano condizioni di base nel caso in cui gli Stati membri rendano obbligatoria la stipula di contratti scritti tra le parti, in modo da rafforzare il potere contrattuale dei produttori di latte nella filiera alimentare; rispecchia inoltre le proposte già presentate sulle norme di commercializzazione nell'ambito del pacchetto qualità.

Sul fronte della semplificazione, la soppressione di alcuni aiuti settoriali, il disaccoppiamento del regime di aiuto nel settore dei bachi da seta, la cessazione delle quote nel settore dello zucchero e la soppressione dei requisiti di registrazione dei contratti di fornitura e degli attestati di equivalenza nel settore del luppolo alleggeriranno senz'altro gli adempimenti a carico degli Stati membri e le formalità richieste agli operatori. Non sarà più necessario mantenere in funzione strutture per l'attuazione dei regimi di aiuti settoriali, né destinare risorse per il controllo delle medesime.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Secondo la proposta di QFP, una parte consistente del bilancio dell'Unione continua ad essere destinata all'agricoltura, che rappresenta una politica comune di importanza strategica. Per questo si propone che nel periodo 2014-2020 la PAC si concentri sulle sue attività precipue, attraverso l'allocazione di 317,2 miliardi di euro al primo pilastro e di 101,2 miliardi di euro al secondo pilastro (a prezzi correnti).

Il finanziamento del primo e del secondo pilastro è completato da un finanziamento supplementare di 17,1 miliardi di euro così composto: 5,1 miliardi per la ricerca e l'innovazione, 2,5 miliardi per la sicurezza alimentare e 2,8 miliardi per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, previsti in altre rubriche del QFP, più 3,9 miliardi accantonati in una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo e fino a 2,8 miliardi nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, non facente parte del QFP, il che porta il bilancio totale della PAC a 435,6 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

Per quanto riguarda la ripartizione del sostegno tra gli Stati membri, si propone che per tutti gli Stati membri in cui i pagamenti diretti sono inferiori al 90% della media dell'UE sia ripianato un terzo di tale differenza. I massimali nazionali indicati nel regolamento sui pagamenti diretti sono calcolati su questa base.

La ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certe misure quali il trasferimento di conoscenze, le associazioni di produttori, la cooperazione e LEADER, continueranno come oggi a beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati.

Gli storni da un pilastro all'altro sono resi più flessibili (fino al 5% dei pagamenti diretti): dal primo al secondo pilastro per consentire agli Stati membri di rafforzare la politica di sviluppo rurale e dal secondo al primo pilastro per gli Stati membri il cui livello dei pagamenti diretti rimane inferiore al 90% della media dell'UE.

I dati particolareggiati sull'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC figurano nella scheda finanziaria che accompagna le proposte.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea⁷,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

sentito il garante europeo della protezione dei dati⁹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹⁰,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"¹¹ espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] del [...], recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)¹². Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] e sostituirlo con un nuovo regolamento "OCM unica". Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere adottati dalla Commissione mediante atti delegati.

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ Parere del [...] GU C [...], [...], pag. [...].

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ COM(2010) 672 definitivo, del 18.11.2010.

¹² GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

- (2) È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (3) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato), il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, nel presente regolamento occorre menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base di tale disposizione.
- (4) Il presente regolamento deve contenere tutti gli elementi essenziali dell'OCM unica. In certi casi la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative risulta inestricabilmente legata agli elementi essenziali in parola.
- (5) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato in modo da garantire l'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati di tutti questi prodotti, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 1, del trattato.
- (6) Occorre chiarire che il regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC]¹³ e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano alle misure previste dal presente regolamento. In particolare il [regolamento orizzontale sulla PAC] stabilisce disposizioni che garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dalle norme della PAC, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, nonché disposizioni relative al deposito e allo svincolo delle cauzioni e al recupero dei pagamenti indebiti.
- (7) Il presente regolamento e gli altri atti adottati in virtù dell'articolo 43 del trattato fanno riferimento alla designazione dei prodotti e ai riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti di tali regolamenti. È necessario che la Commissione sia abilitata ad adottare misure di esecuzione per procedere a tali adeguamenti. A fini di chiarezza e semplicità occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli¹⁴, che conferisce attualmente tale competenza e integrare la medesima nel presente regolamento.
- (8) Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'aggiornamento delle definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I, del presente regolamento.

¹³

¹⁴ ...
GUL 34 del 9.2.1979, pag. 2.

- (9) Per garantire che la produzione di risone si orienti verso determinate varietà, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure di esecuzione riguardo alla fissazione di maggiorazioni e di riduzioni del prezzo d'intervento.
- (10) Nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, dei prodotti ortofrutticoli, delle banane, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dei bachi da seta, occorre fissare campagne di commercializzazione che siano per quanto possibile rispondenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.
- (11) Per tener conto delle peculiarità dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione delle campagne di commercializzazione di tali prodotti.
- (12) Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema differenziato di sostegno dei prezzi per i vari settori e sono stati introdotti dei regimi di sostegno diretto, tenendo conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, da un lato, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori, dall'altro. Queste misure assumono la forma di un intervento pubblico oppure, a seconda dei casi, del pagamento di un aiuto per l'ammasso privato. Si ravvisa la necessità di continuare a mantenere in vita le misure di sostegno dei prezzi, che devono tuttavia essere razionalizzate e semplificate.
- (13) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tal fine è appropriato operare una distinzione tra i prezzi di riferimento e i prezzi d'intervento e definire questi ultimi, chiarendo in particolare che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno per la differenza di prezzo). In questo contesto si intende che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.
- (14) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno che il regime di intervento sia disponibile in determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato.
- (15) Il livello del prezzo di acquisto all'intervento pubblico, ossia il sostegno per la differenza di prezzo, dovrebbe corrispondere a un prezzo fisso per determinati quantitativi di taluni prodotti, mentre in altri casi dovrebbe essere fissato mediante gara, in linea con la prassi e l'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato.
- (16) Il presente regolamento deve prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.

- (17) Per garantire la trasparenza del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione delle condizioni alle quali può essere decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato per equilibrare il mercato e stabilizzare i prezzi di mercato, tenendo conto della situazione del mercato stesso.
- (18) Per tener conto delle specificità dei diversi settori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione dei requisiti e delle condizioni che devono rispettare i prodotti che formano oggetto di acquisti all'intervento pubblico e quelli che sono destinati ad essere immagazzinati nell'ambito del regime di aiuto all'ammasso privato, che si aggiungono alle condizioni previste dal presente regolamento, nonché per quanto riguarda la fissazione delle maggiorazioni o delle riduzioni di prezzo applicabili in funzione della qualità dei prodotti acquistati all'intervento e venduti dall'intervento e infine per quanto riguarda l'adozione di disposizioni relative all'obbligo fatto agli organismi pagatori di disossare le carni bovine loro conferite prima dell'entrata all'ammasso.
- (19) In considerazione delle diverse situazioni esistenti nell'Unione per il magazzinaggio delle scorte d'intervento e al fine di garantire un accesso adeguato degli operatori all'intervento pubblico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i centri di ammasso all'intervento per accogliere i prodotti acquistati in regime d'intervento, le disposizioni relative alla vendita di piccoli quantitativi rimanenti in magazzino negli Stati membri, le disposizioni relative alla vendita diretta di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati, nonché determinate norme sull'ammasso di prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che ne è responsabile e sul loro trattamento sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.
- (20) Per garantire che l'ammasso privato possa produrre gli effetti auspicati sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le misure volte a ridurre l'importo dell'aiuto erogabile nel caso in cui il quantitativo immagazzinato sia inferiore al quantitativo contrattuale e le condizioni di concessione di un anticipo.
- (21) Al fine di tutelare i diritti e gli obblighi degli operatori che partecipano alle operazioni d'intervento pubblico o di ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il ricorso a procedure di gara, l'ammissibilità degli operatori e l'obbligo di costituire una cauzione.
- (22) Al fine di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le tabelle utilizzate nell'Unione per la classificazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine.

- (23) Per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la revisione della classificazione delle carcasse applicata negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione.
- (24) È opportuno che il vigente programma di distribuzione gratuita di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione adottato nel quadro della politica agricola comune sia disciplinato da un regolamento a parte che tenga conto dei suoi obiettivi di coesione sociale. Occorre tuttavia prevedere nel presente regolamento disposizioni che consentano di mettere i prodotti detenuti nelle scorte dell'intervento pubblico a disposizione di tale programma.
- (25) È opportuno incoraggiare il consumo di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini, anche aumentando in maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari. È pertanto opportuno prevedere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici.
- (26) Per una sana gestione finanziaria dei regimi è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione non deve essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario a tali programmi con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di distribuzione di frutta nelle scuole è opportuno disporre che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento e autorizzarli a concedere un aiuto nazionale.
- (27) Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, nonché per sensibilizzare il pubblico al programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, nell'ambito del programma di distribuzione di frutta nelle scuole per quanto riguarda i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, il gruppo bersaglio del programma, le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento, l'approvazione e la selezione dei richiedenti, i criteri oggettivi per la ripartizione dell'aiuto tra gli Stati membri, la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri e il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande ricevute, i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi e infine per quanto riguarda l'obbligo degli Stati membri partecipanti di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato.
- (28) Per tener conto dell'andamento dei consumi dei prodotti lattiero-caseari e delle innovazioni e degli sviluppi sul mercato di tali prodotti, per garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto e per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto e il gruppo bersaglio del programma,

le condizioni di concessione dell'aiuto, il deposito di una cauzione a garanzia dell'esecuzione in caso di versamento di un anticipo, il monitoraggio e la valutazione, nonché l'obbligo degli istituti scolastici di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato.

- (29) Solo uno Stato membro si avvale del regime di aiuto per le organizzazioni di produttori di luppolo. Per creare una certa flessibilità e armonizzare l'approccio seguito in questo settore con quello degli altri settori, è opportuno cessare il regime di aiuto e prevedere la possibilità di sostenere le organizzazioni di produttori nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.
- (30) Per incoraggiare le organizzazioni di operatori riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola è necessaria la concessione di un finanziamento dell'Unione. In tale contesto, è opportuno che il presente regolamento preveda un aiuto dell'Unione da assegnare in funzione della priorità attribuita alle attività svolte nell'ambito dei rispettivi programmi di attività. Tali attività dovrebbero tuttavia essere limitate a quelle più utili ed è opportuno introdurre un cofinanziamento per migliorare la qualità dei programmi.
- (31) Per garantire che l'aiuto concesso alle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola raggiunga l'obiettivo di migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola e garantire che le organizzazioni di operatori del settore rispettino i loro obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori ai fini del regime di aiuto, nonché le condizioni di sospensione o revoca del riconoscimento, le misure ammissibili al finanziamento unionale, l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari misure, le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale, nonché la selezione e l'approvazione dei programmi di attività e l'obbligo di costituzione di una cauzione.
- (32) Il presente regolamento distingue tra prodotti ortofrutticoli, che comprendono gli ortofrutticoli destinati alla commercializzazione e alla trasformazione, da un lato, e prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, dall'altro. Le regole sulle organizzazioni di produttori, sui programmi operativi e sul contributo finanziario dell'Unione si applicano solo ai prodotti ortofrutticoli ed ai prodotti ortofrutticoli destinati esclusivamente alla trasformazione.
- (33) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Eccedenze anche limitate possono provocare turbative rilevanti del mercato. Per questo è opportuno adottare misure di gestione delle crisi e disporre che tali misure continuino ad essere integrate nei programmi operativi.
- (34) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener pienamente conto di considerazioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.

- (35) È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale e che si cessi la concessione del sostegno specifico nel settore degli ortofrutticoli.
- (36) Per responsabilizzare maggiormente le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo nell'adozione delle decisioni finanziarie e per orientare verso prospettive durevoli le risorse pubbliche ad esse assegnate, occorre stabilire le condizioni per l'utilizzo di tali risorse. Il cofinanziamento dei fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori sembra una soluzione adeguata. In determinati casi devono essere autorizzati finanziamenti a raggio più ampio. I fondi di esercizio dovrebbero essere destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli. Ai fini del controllo delle spese dell'Unione, è necessario limitare l'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio.
- (37) Nelle regioni in cui il grado di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è basso occorre autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, è opportuno che tali contributi siano rimborsati dall'Unione.
- (38) Per garantire che il sostegno alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli sia efficiente, mirato e sostenibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i fondi di esercizio e i programmi operativi, la struttura e il contenuto della disciplina nazionale e della strategia nazionale, l'aiuto finanziario dell'Unione, le misure di prevenzione e gestione delle crisi e l'aiuto finanziario nazionale.
- (39) Nel settore vitivinicolo è importante istituire misure di sostegno capaci di rafforzare strutture competitive. Mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento spettano all'Unione, si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei rispettivi organismi regionali, tenendo conto, se necessario, delle loro peculiarità, e integrandole nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.
- (40) Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione nei paesi terzi. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.
- (41) È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo strumenti preventivi come l'assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.

- (42) Le disposizioni sul sostegno dei viticoltori attraverso l'assegnazione di diritti all'aiuto decise dagli Stati membri sono state rese definitive. Di conseguenza, il solo tipo di sostegno che può essere concesso è quello deciso dagli Stati membri entro il 1° dicembre 2013 in virtù dell'articolo 137 del regolamento (UE) n. [COM(2011) 799] e alle condizioni previste da tale disposizione.
- (43) Per garantire che i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e si faccia un uso mirato dei Fondi europei, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le seguenti disposizioni: la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione; i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno; le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura; le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione; i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo; disposizioni generali e definizioni ai fini dei programmi di sostegno; l'esigenza di prevenire un uso improprio delle misure di sostegno e un doppio finanziamento dei progetti; l'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché disposizioni sulla certificazione volontaria dei distillatori; gli adempimenti incombenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno; i pagamenti ai beneficiari, compresi i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi.
- (44) L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a causa della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento dell'Unione rimane necessario tanto più che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali devono essere cofinanziati dall'Unione.
- (45) Per garantire che si faccia un uso mirato dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le misure che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura, le disposizioni sugli obblighi relativi al contenuto dei programmi nazionali, la loro stesura e i relativi studi e le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.
- (46) È opportuno che l'aiuto concesso dall'Unione per l'allevamento di bachi da seta sia disaccoppiato all'interno del regime dei pagamenti diretti, in linea con l'approccio seguito per gli aiuti concessi in altri settori.

- (47) L'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nell'Unione e destinati all'alimentazione degli animali e alla trasformazione in caseina e in caseinati non si è dimostrato efficace a sostenere il mercato: per questo è opportuno sopprimerlo, unitamente alle norme relative all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi.
- (48) L'applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L'applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori.
- (49) Alla luce della comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli¹⁵ e dei dibattiti che vi hanno fatto seguito, per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità è opportuno mantenere l'applicazione di norme di commercializzazione per prodotto o per settore.
- (50) Per garantire che tutti i prodotti siano di qualità sana, leale e mercantile, e fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare¹⁶, si ritiene appropriato adottare una norma di commercializzazione generale, come prefigurata dalla comunicazione surriferita della Commissione, per i prodotti non disciplinati da norme di commercializzazione per settore o per prodotto. È opportuno considerare conformi alla norma di commercializzazione generale i prodotti che sono conformi ad una norma internazionale in vigore, per quanto di ragione.
- (51) Per certi settori e/o prodotti, le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita costituiscono un elemento determinante per le condizioni di concorrenza. Ne consegue che è opportuno stabilire definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per tali settori e/o prodotti, da usare all'interno dell'Unione soltanto per la commercializzazione di prodotti conformi ai relativi requisiti.
- (52) È opportuno prevedere disposizioni di carattere trasversale per le norme di commercializzazione.
- (53) Lo scopo dell'applicazione di norme di commercializzazione è garantire l'approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente ed è importante che le norme riguardino, in particolare, la definizione, la classificazione in categorie, la presentazione e l'etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, il trasporto, le informazioni relative ai produttori, il contenuto di certe sostanze, i rispettivi documenti amministrativi, il magazzinaggio, la certificazione e le scadenze.

¹⁵ COM(2009) 234 definitivo

¹⁶ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

- (54) Dato l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione, caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.
- (55) Le norme di commercializzazione devono applicarsi a tutti i prodotti agricoli commercializzati nell'Unione.
- (56) Appare appropriato prevedere disposizioni particolari per i prodotti importati dai paesi terzi se le disposizioni nazionali in vigore nei paesi terzi giustificano la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione, purché sia garantita l'equivalenza con la legislazione dell'Unione.
- (57) Per quanto riguarda i grassi da spalmare, è opportuno introdurre la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere in vigore o adottare determinate disposizioni nazionali sui livelli di qualità.
- (58) Per rispondere ai mutamenti della situazione del mercato, tenendo conto della specificità di ciascun settore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, in particolare gli atti destinati ad adottare e modificare i requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale e le regole previste per conformarvisi, nonché gli atti destinati a derogare a tali requisiti e regole.
- (59) Per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità e adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, nonché per tener conto degli sviluppi a livello delle pertinenti norme internazionali e del progresso tecnico ed evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione di norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché di deroghe ed esenzioni all'applicazione di tali norme e di ogni necessaria modifica, deroga o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita.
- (60) Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali in vigore per certi prodotti e/o settori per quanto riguarda le norme di commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione, nonché le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti mediante pratiche sperimentali.
- (61) Per tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, delle peculiarità di determinati prodotti agricoli e delle specificità di ciascun settore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione di una tolleranza nell'ambito di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma, le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli

previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni in virtù delle quali i prodotti possono essere commercializzati nell'Unione solo se rispondono a tali norme e infine le disposizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione.

- (62) Nell'Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobora l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un regime che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall'Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose, contemplata dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari¹⁷.
- (63) Per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme più rigorose.
- (64) Per beneficiare della protezione nell'Unione, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere riconosciute e registrate a livello unionale secondo norme procedurali stabilite dalla Commissione.
- (65) Alla protezione dovrebbero essere ammesse le denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine.
- (66) La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di esercitare i propri diritti notificando la propria opposizione.
- (67) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette nei confronti di usi che sfruttano indebitamente la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I del trattato.
- (68) Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, allo scopo di autorizzare l'uso del nome di una varietà di uva da vino anche se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta.
- (69) Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti e per garantire gli interessi legittimi o gli interessi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto

¹⁷ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

riguarda: i principi per la delimitazione della zona geografica e le definizioni, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata; le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari e gli elementi costitutivi del disciplinare di produzione; il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; le procedure da seguire per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, comprese le procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e la procedura per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette; le procedure per le domande transfrontaliere; le procedure per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo; il termine a decorrere dal quale si applica la protezione; le procedure connesse alle modifiche del disciplinare e la data di entrata in applicazione della modifica.

- (70) Per garantire una protezione adeguata e che l'applicazione del presente regolamento non pregiudichi gli operatori economici e le autorità competenti per quanto riguarda le denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione di restrizioni concernenti la denominazione protetta e per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative: alle denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1° agosto 2009; la procedura nazionale preliminare; i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e alle modifiche del disciplinare di produzione.
- (71) Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nell'Unione e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e sulla qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche. Per assicurare il funzionamento del mercato interno e pari condizioni di concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno che tali menzioni tradizionali beneficino di protezione nell'Unione.
- (72) Per garantire una protezione adeguata, tutelare gli interessi legittimi dei produttori o degli operatori e tener conto delle specificità degli scambi tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: le disposizioni riguardanti la lingua e la corretta compilazione della menzione da proteggere; la definizione del tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale; le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale; i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale; la portata della protezione, compresa la relazione con marchi commerciali, menzioni tradizionali protette, denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, omonimi o determinate varietà di uve da vino; i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale; il termine di presentazione di una domanda o richiesta; le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica, nonché le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e possono essere adottate deroghe.

- (73) La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno. È necessario pertanto stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. Per questo è appropriato prevedere una normativa dell'Unione in materia di etichettatura.
- (74) Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, con le regole orizzontali in materia di etichettatura e di presentazione e per tener conto delle specificità del settore vitivinicolo, per garantire l'efficacia delle procedure di certificazione, di approvazione e di controllo e la tutela dei legittimi interessi degli operatori e per garantire inoltre che non vi sia alcun pregiudizio per gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" oppure "indicazione geografica protetta"; la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento; determinate indicazioni obbligatorie; le indicazioni facoltative e la presentazione; le misure necessarie riguardanti l'etichettatura e la presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica soddisfano i necessari requisiti; i vini immessi sul mercato ed etichettati anteriormente al 1° agosto 2009 e le deroghe in materia di etichettatura e presentazione.
- (75) Le disposizioni relative ai vini devono applicarsi conformemente agli accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato.
- (76) Per la classificazione delle varietà di uve da vino è opportuno disporre che gli Stati membri che producono più di 50 000 ettolitri all'anno continuino ad avere la competenza della classificazione delle varietà di uve da vino a partire dalle quali può essere prodotto vino sul loro territorio. Alcune varietà devono essere escluse.
- (77) Appare appropriato stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione si basi, come regola generale, sulle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
- (78) Nel settore del vino, è opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche e a mantenere in vigore norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, nonché a permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate, a condizioni da definire.
- (79) Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei consumatori, è opportuno disporre che tutti i prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento che circolano nell'Unione siano scortati da un documento di accompagnamento.

- (80) Per migliorare la gestione del potenziale viticolo, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione un inventario del loro rispettivo potenziale produttivo basato sullo schedario viticolo. Per incoraggiare gli Stati membri a effettuare tale comunicazione, è opportuno concedere il sostegno per le misure di ristrutturazione e riconversione esclusivamente agli Stati che hanno comunicato l'inventario.
- (81) Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la portata e il contenuto dello schedario viticolo e le esenzioni.
- (82) Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: l'adozione di disposizioni sui documenti di accompagnamento, sul loro uso e sulle esenzioni all'obbligo di utilizzo degli stessi; la fissazione delle condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta; l'obbligo di tenuta di un registro; l'indicazione precisa dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni a detto obbligo; l'indicazione delle operazioni da registrare nel registro e la fissazione di norme sull'uso dei documenti di accompagnamento e dei registri.
- (83) Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero, continueranno ad essere necessari strumenti specifici anche dopo lo scadere del regime delle quote dello zucchero. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi tra zuccherifici e bieticoltori.
- (84) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e degli interessi di tutte le parti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda tali accordi, in particolare per quanto riguarda l'acquisto, la fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole.
- (85) Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e della promozione delle buone pratiche. Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato. Le disposizioni in vigore sulla definizione e sul riconoscimento di tali organizzazioni e delle loro associazioni in alcuni settori devono pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese in modo che il riconoscimento possa essere concesso, su richiesta, secondo statuti previsti dal diritto dell'Unione in tutti i settori.
- (86) Le disposizioni in vigore in vari settori, che rafforzano l'impatto delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali autorizzando gli Stati membri, a determinate condizioni, ad estendere determinate regole delle suddette organizzazioni agli operatori non aderenti, si sono rivelate efficaci e dovrebbero pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese a tutti i settori.

- (87) Per quanto riguarda i settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.
- (88) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità nei settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.
- (89) Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali. Tuttavia, dalla portata di queste decisioni dovrebbero essere escluse le pratiche in grado di creare distorsioni della concorrenza.
- (90) In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, nell'ambito del proprio diritto interno in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, occorre stabilire a livello dell'Unione alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per garantire l'efficacia di un sistema così concepito, è opportuno prevedere che esso si applichi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.
- (91) Per garantire lo sviluppo razionale della produzione e per assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, occorre rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della PAC, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi.

- (92) La registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto nell'Unione è una misura onerosa che deve essere soppressa.
- (93) Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori, in modo da contribuire all'efficacia delle loro attività, da tener conto delle specificità di ciascun settore e da assicurare il rispetto della concorrenza e il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, recanti disposizioni per quanto riguarda: le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni, comprese le deroghe a quelle elencate nel presente regolamento; lo statuto delle associazioni, il riconoscimento, la struttura, la personalità giuridica, le modalità di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni; le organizzazioni e le associazioni transnazionali; l'esternalizzazione delle attività e la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni e delle associazioni; il volume minimo o il valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni; l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, con un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.
- (94) Un mercato unico implica un regime di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, è destinato a permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato dell'Unione. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e di accordi bilaterali.
- (95) Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione di gestione che andrebbe trattata in modo flessibile. Nel decidere i requisiti connessi ai titoli occorre stabilire se i titoli siano necessari ai fini della gestione del relativo mercato e, in particolare, ai fini del monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni dei prodotti considerati.
- (96) Per tener conto dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e, se necessario, per il monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione dell'elenco dei prodotti dei settori soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

- (97) Per definire gli elementi principali del regime dei titoli di importazione o di esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per: definire i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici, compresa la possibilità di una tolleranza per l'obbligo di importazione o di esportazione, nonché l'indicazione dell'origine e della provenienza dei prodotti nei casi in cui è obbligatoria; subordinare il rilascio di un titolo di importazione o l'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesta, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti; adottare le norme applicabili al trasferimento dei titoli oppure, se necessario, restrizioni alla trasferibilità dei titoli; adottare le norme necessarie ai fini dell'affidabilità e dell'efficienza del regime dei titoli e definire le situazioni in cui è necessaria un'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità e stabilire i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o esportare i prodotti durante il periodo di validità del titolo.
- (98) Gli elementi essenziali dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli in virtù di accordi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e di accordi bilaterali sono fissati nella tariffa doganale comune. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure per il calcolo dettagliato dei dazi all'importazione in conformità ai suddetti elementi essenziali.
- (99) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni.
- (100) Per garantire l'efficienza del regime del prezzo di entrata è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per prevedere l'inclusione di una verifica del valore in dogana con riferimento a un valore diverso dal prezzo unitario.
- (101) Se ricorrono determinate condizioni, è opportuno aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi in conformità con il trattato o da altri atti.
- (102) Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili, l'applicazione degli accordi, degli impegni e dei diritti dell'Unione e la parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario di importazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per: stabilire le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario di importazione; adottare le disposizioni relative al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni ai trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari di importazione; subordinare la partecipazione al contingente tariffario di importazione alla costituzione di una cauzione; adottare tutte le necessarie disposizioni per particolari specificità, condizioni o restrizioni applicabili al contingente tariffario previste da un accordo internazionale o in un altro atto.

- (103) In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e l'Unione. A questo scopo, i prodotti devono essere scortati da un certificato rilasciato nell'Unione.
- (104) Per garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, in virtù degli accordi conclusi dall'Unione in forza dell'articolo 218 del trattato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per fare obbligo alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte.
- (105) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che devono essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.
- (106) È opportuno prevedere la possibilità di vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo. È pertanto appropriato consentire la sospensione del ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo in tali situazioni.
- (107) Per garantire la partecipazione dell'Unione al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento è opportuno adottare disposizioni che autorizzano la concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti degli impegni assunti dall'Unione in sede di OMC. È opportuno che le esportazioni sovvenzionate siano sottoposte a limiti, espressi in valore e in quantità.
- (108) Occorre garantire il rispetto dei limiti espressi valore, in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all'esportazione, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la destinazione specifica all'interno di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento di destinazione, è necessario che sia versata la restituzione all'esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.
- (109) Occorre garantire il rispetto dei limiti espressi in quantità mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione devono essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati non

compresi nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga all'osservanza rigorosa delle regole di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.

- (110) In caso di esportazione di bovini vivi, è opportuno prevedere che la concessione e il pagamento delle restituzioni all'esportazione siano subordinati al rispetto della normativa dell'Unione relativa al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto.
- (111) Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti agricoli contemplati dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda determinate norme applicabili ai prodotti agricoli esportati sotto forma di prodotti trasformati.
- (112) Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, che comprendono anche il ricorso a parti terze indipendenti.
- (113) Per garantire l'adempimento degli obblighi degli operatori che partecipano a una procedura di gara è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la definizione dell'esigenza principale per lo svincolo delle cauzioni connesse al titolo di esportazione per le restituzioni oggetto della gara.
- (114) Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per la fissazione di soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatoria la presentazione di un titolo di esportazione, per la fissazione delle destinazioni o delle operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione e per autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.
- (115) Allo scopo di tener conto di situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e per aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le misure che prevedono: la fissazione di un'altra data per la restituzione; le conseguenze del pagamento di una restituzione all'esportazione nel caso in cui il codice del prodotto o la destinazione indicati su un titolo non corrispondano al prodotto o alla destinazione effettivi; il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione; le verifiche e le prove in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, compresa l'eventuale di reimportazione nel territorio doganale dell'Unione; le

destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.

- (116) Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione ed evitare il loro rientro in tale territorio e per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le misure che prevedono: il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea; la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo; la prova di arrivo a destinazione nel caso delle restituzioni differenziate; le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta e le condizioni di riconoscimento della prova di arrivo a destinazione, nel caso delle restituzioni differenziate, a cura di parti terze indipendenti.
- (117) Per tener conto delle specificità dei diversi settori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i requisiti e le condizioni specifiche per gli operatori e per i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione e, in particolare, la definizione e le caratteristiche dei prodotti, nonché la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione.
- (118) Per evitare che coltivazioni illecite perturbino il mercato della canapa destinata alla produzione di fibre, è necessario che il presente regolamento preveda un controllo delle importazioni di canapa e di semi di canapa, in modo da assicurare che tali prodotti offrano determinate garanzie quanto al tenore di tetraidrocannabinolo. Inoltre, l'importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina deve continuare ad essere soggetta a un regime di controllo che preveda un riconoscimento degli importatori interessati.
- (119) I prezzi minimi all'esportazione di bulbi da fiore non sono più utili e devono essere aboliti.
- (120) Ai sensi dell'articolo 42 del trattato, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del trattato.
- (121) È necessario che le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 del trattato, nonché all'abuso di posizioni dominanti, siano applicate alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli nella misura in cui la loro applicazione non comprometta il conseguimento degli obiettivi della PAC.
- (122) È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti

comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.

- (123) È opportuno autorizzare un approccio particolare riguardo a talune attività delle organizzazioni interprofessionali, a condizione che non causino una compartimentazione dei mercati, che non noccano al buon funzionamento dell'OCM, che non abbiano effetti distorsivi e non eliminino la concorrenza, che non comportino la fissazione di prezzi e che non creino discriminazioni.
- (124) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico. È pertanto opportuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.
- (125) Considerata la particolare situazione economica del settore della produzione e della commercializzazione di renne e di prodotti derivati, è opportuno che la Svezia e la Finlandia continuino a concedere pagamenti nazionali in questo settore.
- (126) Per far fronte a casi giustificati di crisi anche dopo la fine del periodo transitorio, nel 2012, della misura di sostegno alla distillazione di crisi prevista dai programmi di sostegno, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di concedere pagamenti nazionali per la distillazione di crisi entro un massimale di bilancio complessivo pari al 15% del valore della relativa dotazione annuale per i rispettivi programmi di sostegno nazionali. Questi pagamenti nazionali devono essere comunicati alla Commissione e approvati a norma del presente regolamento prima della loro concessione.
- (127) Le disposizioni relative al premio per l'estirpazione e alcune misure previste dai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo non dovrebbero, di per sé, precludere la concessione di pagamenti nazionali per gli stessi fini.
- (128) In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incideranno negativamente sul settore oltre agli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno autorizzare in via permanente tale Stato membro ad accordare pagamenti nazionali ai propri produttori di barbabietole da zucchero.
- (129) È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti attualmente dall'articolo 120 del regolamento (CE) n. 73/2009 per temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abrogato, per chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.
- (130) Le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a impedire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L'esperienza dimostra che gravi turbative del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica o per la salute degli animali o delle piante.

Alla luce dell'esperienza è opportuno estendere ai prodotti vegetali le misure destinate a far fronte alla perdita di fiducia dei consumatori.

- (131) Le misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame dovrebbero essere direttamente correlate a provvedimenti sanitari e veterinari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati, esse devono essere adottate su richiesta degli Stati membri.
- (132) Occorre prevedere misure speciali di intervento per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa dei mercati. È necessario definire la portata di tali misure.
- (133) Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie nel settore interessato, comprese, se necessario, misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi.
- (134) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere problemi specifici in caso di emergenza.
- (135) Le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi possono essere tenuti a presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e semplificato, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tutte le misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.
- (136) Per rendere le comunicazioni rapide, efficienti, precise ed economiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la natura e il tipo delle informazioni da trasmettere, i metodi di comunicazione delle informazioni, le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni.
- (137) Occorre applicare la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali

da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

- (138) Il trasferimento di fondi dalla riserva per le crisi nel settore agricolo deve avvenire alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria¹⁸ e occorre chiarire che il presente regolamento è l'atto di base applicabile.
- (139) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.
- (140) Il ricorso alla procedura d'urgenza deve essere limitato a casi eccezionali in cui tale ricorso sia necessario per contrastare effettivamente ed efficacemente le minacce di turbativa del mercato o le turbative in atto. La scelta della procedura d'urgenza deve essere giustificata e devono essere specificati i casi in cui occorre seguire tale procedura.
- (141) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁹.
- (142) Per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento occorre applicare la procedura di esame perché si tratta di atti che riguardano la PAC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 182/2011. Tuttavia, si deve ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento in materia di concorrenza, poiché per l'adozione di atti di esecuzione del diritto della concorrenza in generale si ricorre alla procedura consultiva.
- (143) La Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza riguardanti l'adozione, la modifica o la revoca di misure di salvaguardia dell'Unione, la sospensione del ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, se necessario per reagire immediatamente alla situazione del mercato, e la risoluzione di problemi specifici in casi di emergenza, ove tale reazione immediata sia necessaria per affrontare i problemi.
- (144) In ordine a determinate misure previste dal presente regolamento, che richiedono un'azione rapida o che consistono nella semplice applicazione di disposizioni generali a situazioni particolari senza l'esercizio di un potere discrezionale, la Commissione

¹⁸ GUL [...], [...], pag. [...].

¹⁹ GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

deve essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

- (145) La Commissione deve essere altresì abilitata a svolgere alcune funzioni amministrative o di gestione che non implicano l'adozione di atti delegati o di atti di esecuzione.
- (146) A norma del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] una serie di misure settoriali, come le quote latte, le quote dello zucchero e altre misure nel settore dello zucchero, le restrizioni all'impianto di viti, nonché alcuni aiuti di Stato, verranno a scadenza entro un periodo ragionevole successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo l'abrogazione del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in parola.
- (147) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] alle disposizioni previste dal presente regolamento è opportuno abilitare la Commissione ad adottare misure transitorie.
- (148) Il regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995²⁰ è una misura temporanea che per sua natura è ormai obsoleta. Il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999²¹ è stato superato dalle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, adottato con la decisione 2006/232/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005²² ed è pertanto obsoleto. A fini di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1601/96 e il regolamento (CE) n. 1037/2001.
- (149) Per quanto attiene alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. Occorre pertanto che esse siano applicate per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano di per sé temporanee e soggette a riesame. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

²⁰ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 46.

²¹ GU L 87 del 24.3.2007, pag. 1.

²² GU L 145 del 31.5.2001, pag. 12.

INDICE

RELAZIONE	2
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA	2
2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	5
3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA	7
4. INCIDENZA SUL BILANCIO	8
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica).....	Error!
Bookmark not defined.	
PARTE I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	40
PARTE II MERCATO INTERNO	44
TITOLO I INTERVENTO SUL MERCATO.....	44
CAPO I Intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato.....	44
Sezione 1 Disposizioni generali in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato.....	44
Sezione 2 Intervento pubblico.....	45
Sezione 3 Aiuto all'ammasso privato	48
Sezione 4 Disposizioni comuni in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato.....	49
CAPO II Regimi di aiuti.....	53
Sezione 1 Programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari	53
Sottosezione 1 Programma "Frutta nelle scuole"	53
Sottosezione 2 Programma "Latte nelle scuole"	55
Sezione 2 Aiuto nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola	57
Sezione 3 Aiuti nel settore degli ortofrutticoli	58
Sezione 4 Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo	65
Sottosezione 1 Disposizioni generali e misure ammissibili	65

Sottosezione 2 Misure di sostegno specifiche.....	67
Sottosezione 3 Disposizioni procedurali.....	72
Sezione 5 Aiuti nel settore dell'apicoltura.....	73
TITOLO II NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI.....	75
CAPO I Disposizioni in materia di commercializzazione.....	75
Sezione 1 Norme di commercializzazione.....	75
Sottosezione 1 Disposizioni introduttive.....	75
Sottosezione 2 Norma di commercializzazione generale.....	75
Sottosezione 3 Norme di commercializzazione per settore o per prodotto.....	76
Sottosezione 4 Norme di commercializzazione per l'importazione e l'esportazione.....	82
Sottosezione 5 Disposizioni comuni.....	83
Sezione 2 Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo.....	84
Sottosezione 1 Disposizioni introduttive.....	84
Sottosezione 2 Denominazioni di origine e indicazioni geografiche.....	84
Sottosezione 3 Menzioni tradizionali.....	94
Sezione 3 Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo.....	96
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A CERTI SETTORI.....	101
Sezione 1 Zucchero.....	101
Sezione 2 Vino.....	101
Sezione 3 latte e prodotti lattiero-caseari.....	103
CAPO III Organizzazioni di produttori e loro associazioni, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori.....	105
Sezione 1 Definizione e riconoscimento.....	105
Sezione 2 Estensione delle regole e contributi obbligatori.....	108
Sezione 3 Adeguamento dell'offerta.....	110
Sezione 4 Norme procedurali.....	111

PARTE III SCAMBI CON I PAESI TERZI.....	113
CAPO I Titoli di importazione e di esportazione.....	113
Capo II Dazi all'importazione	115
Capo III Gestione dei contingenti tariffari e trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi.....	117
Capo IV Disposizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti.....	120
Capo V Salvaguardia e perfezionamento attivo	121
Capo VI Restituzioni all'esportazione	123
Capo VII Perfezionamento passivo.....	128
PARTE IV REGOLE DI CONCORRENZA	129
CAPO I Regole applicabili alle imprese	129
CAPO II Regole in materia di aiuti di Stato.....	132
PARTE V DISPOSIZIONI GENERALI	136
CAPO I Misure eccezionali.....	136
Sezione 1 Turbative del mercato	136
Sezione 2 Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante	137
Sezione 3 Problemi specifici	138
CAPO II Comunicazioni e relazioni	138
CAPO III Riserva per le crisi nel settore agricolo	140
PARTE VI DELEGHE DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	141
CAPO I Deleghe di potere e disposizioni di esecuzione.....	141
CAPO II Disposizioni transitorie e finali.....	142
ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2	
Parte I: Cereali.....	145

Parte II: Riso.....	147
Parte III: Zucchero	148
Parte IV: Foraggi essiccati	148
Parte V: Sementi.....	149
Parte VI: Luppolo.....	150
Parte VII: Olio di oliva e olive da tavola	150
Parte VIII: Lino e canapa	150
Parte IX: Ortofrutticoli freschi	151
Parte X: Ortofrutticoli trasformati.....	151
Parte XI: Banane	154
Parte XII: Settore vitivinicolo	154
Parte XIII: Piante vive e prodotti della floricoltura.....	155
Parte XIV: Tabacco.....	155
Parte XV: Carni bovine	155
Parte XVI: Latte e prodotti lattiero-caseari	156
Parte XVIII: Carni ovine e caprine	157
Parte XIX: Uova.....	157
Parte XX: Carni di pollame	158
Parte XXI: Alcole etilico di origine agricola	158
Parte XXII: Prodotti dell'apicoltura.....	159

Parte XXIII: Bachi da seta	159
Parte XXIV: Altri prodotti	160
ALLEGATO II DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 Parte I: Definizioni per il settore del riso	168
Parte II: Definizioni per il settore del luppolo.....	171
Parte III: Definizioni per il settore vitivinicolo	171
Parte IV: Definizioni per il settore delle carni bovine	173
Parte V: Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.....	173
Parte VI: Definizioni per il settore delle uova.....	174
Parte VII: Definizioni per il settore delle carni di pollame	174
Parte VIII: Definizioni per il settore dell'apicoltura.....	175
ALLEGATO III QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 7	176
ALLEGATO IV DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 1	178
ALLEGATO V ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 56, PARAGRAFO 3.....	179
ALLEGATO VI DEFINIZIONI, DESIGNAZIONI E DENOMINAZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 60.....	180
Parte I. Carni di bovini di età non superiore a dodici mesi	180
I. Definizione.....	180
II. Denominazioni di vendita	180
Parte II. Prodotti vitivinicoli.....	183
Parte III. Latte e prodotti lattiero-caseari	190

Parte IV. Latte destinato al consumo umano di cui al codice NC 0401.....	191
Parte V. Prodotti del settore delle carni di pollame.....	195
Parte VI. Grassi da spalmare	197
Parte VII. Designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva.....	200
Appendice dell'allegato VI (di cui alla parte II) Zone viticole.....	201
ALLEGATO VII PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 62 Parte I Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole	206
ALLEGATO VIII TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 163	212
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA	228

PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nell'allegato I:
 - a) cereali, allegato I, parte I;
 - b) riso, allegato I, parte II;
 - c) zucchero, allegato I, parte III;
 - d) foraggi essiccati, allegato I, parte IV;
 - e) sementi, allegato I, parte V;
 - f) luppolo, allegato I, parte VI;
 - g) olio di oliva e olive da tavola, allegato I, parte VII;
 - h) lino e canapa, allegato I, parte VIII;
 - i) prodotti ortofrutticoli, allegato I, parte IX;
 - j) ortofrutticoli trasformati, allegato I, parte X;
 - k) banane, allegato I, parte XI;
 - l) settore vitivinicolo, allegato I, parte XII;
 - m) piante vive, allegato I, parte XIII;
 - n) tabacco, allegato I, parte XIV;
 - o) carni bovine, allegato I, parte XV;
 - p) latte e prodotti lattiero-caseari, allegato I, parte XVI;
 - q) carni suine, allegato I, parte XVII;
 - r) carni ovine e caprine, allegato I, parte XVIII;

- s) uova, allegato I, parte XIX;
- t) carni di pollame, allegato I, parte XX;
- u) alcole etilico, allegato I, parte XXI;
- v) apicoltura, allegato I, parte XXII;
- w) bachi da seta, allegato I, parte XXIII;
- x) altri prodotti, allegato I, parte XXIV.

Articolo 2

Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

Il regolamento (UE) n. [...] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'allegato II relative a determinati settori.
2. Ove necessario ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate dal regolamento (UE) n. [...] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, dal regolamento (UE) n. [...] recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti della politica agricola comune e dal regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
3. Tenendo conto delle peculiarità del settore del riso, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per aggiornare le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I.
4. Ai fini del presente regolamento per "regioni meno sviluppate" si intendono le regioni definite all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [COM(2011) 615] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006²³.

²³ GUL [...], [...], pag. [...].

Articolo 4

Adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli

Se necessario in seguito a modifiche della nomenclatura combinata la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata nel presente regolamento o in altri atti adottati in virtù dell'articolo 43 del trattato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 5

Tassi di conversione del riso

La Commissione può, mediante atti di esecuzione:

- a) fissare i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti;
- b) adottare tutte le misure necessarie all'applicazione dei tassi di conversione del riso.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 6

Campagne di commercializzazione

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

- a) dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore delle banane;
- b) dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo:
 - i) nel settore dei foraggi essiccati;
 - ii) nel settore della bachicoltura;
- c) dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo:
 - i) nel settore dei cereali;
 - ii) nel settore delle sementi;
 - iii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
 - iv) nel settore del lino e della canapa;
 - v) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- d) dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;

- e) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso;
- f) dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero.

Tenendo conto delle peculiarità dei settori degli ortofruttili freschi e trasformati, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione delle campagne di commercializzazione di tali prodotti.

Articolo 7

Prezzi di riferimento

Sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:

- a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
- b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, lettera A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
- c) per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, lettera B, franco fabbrica:
 - i) per lo zucchero bianco, 404,4 EUR/t;
 - ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;
- d) nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini adulti, a norma dell'articolo 18, paragrafo 8;
- e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
 - i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;
 - ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
- f) nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini a norma dell'articolo 18, paragrafo 8, come segue:
 - i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;
 - ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.

PARTE II

MERCATO INTERNO

TITOLO I

INTERVENTO SUL MERCATO

CAPO I

Intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato

SEZIONE 1

**DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI INTERVENTO PUBBLICO E DI AIUTO
ALL'AMMASSO PRIVATO**

Articolo 8

Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme concernenti l'intervento sul mercato sotto forma:

- a) di intervento pubblico, nei casi in cui i prodotti sono acquistati all'intervento dalle autorità competenti degli Stati membri e immagazzinate a cura delle medesime fino al loro smaltimento e
- b) di concessione di un aiuto all'ammasso dei prodotti a cura di operatori privati.

Articolo 9

Origine dei prodotti ammissibili

I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto nell'Unione.

SEZIONE 2

INTERVENTO PUBBLICO

Articolo 10

Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e/o atti di esecuzione a norma degli articoli 18 e 19:

- a) frumento (grano) tenero, orzo e granturco;
- b) risone;
- c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;
- d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
- e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0%, in peso della materia secca sgrassata.

Articolo 11

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

- a) per il frumento (grano) tenero, l'orzo e il granturco, dal 1° novembre al 31 maggio;
- b) per il risone, dal 1° aprile al 31 luglio;
- c) per le carni bovine, nel corso di tutta la campagna di commercializzazione;
- d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° marzo al 31 agosto.

Articolo 12

Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:
 - a) è aperto per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere;

- b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2;
 - c) per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante altri atti di esecuzione, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 18, paragrafo 8, è inferiore a 1 560 EUR/t.
2. La Commissione può chiudere l'intervento pubblico per le carni bovine, mediante atti di esecuzione, qualora durante un periodo rappresentativo fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c).

Articolo 13

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara

1. In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), gli acquisti all'intervento si effettuano a prezzo fisso entro i limiti dei quantitativi seguenti, per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11:
- a) 3 milioni di t di frumento tenero;
 - b) 30 000 t di burro;
 - c) 109 000 t di latte scremato in polvere.
2. In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli acquisti all'intervento si effettuano mediante una procedura di gara destinata a determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento dei seguenti prodotti:
- a) frumento tenero, burro e latte scremato in polvere per i quantitativi che superano i limiti fissati al paragrafo 1;
 - b) orzo, granturco, risone e carni bovine.

In particolari circostanze debitamente giustificate la Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, le procedure di gara a uno Stato membro o a una regione di Stato membro, oppure, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, fissare i prezzi di acquisto all'intervento per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 14

Prezzi di intervento pubblico

1. Per prezzo di intervento pubblico si intende:
 - a) il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure
 - b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.

2. Il prezzo di intervento pubblico:
 - a) del frumento tenero, dell'orzo, del granturco, del risone e del latte scremato in polvere è pari ai rispettivi prezzi di riferimento fissati all'articolo 7 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera i rispettivi prezzi di riferimento in caso di acquisto mediante gara;
 - b) del burro, è pari al 90% del prezzo di riferimento fissato all'articolo 7 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90% del prezzo di riferimento in caso di acquisto mediante gara;
 - c) delle carni bovine, non supera il prezzo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c).

3. I prezzi di intervento pubblico di cui ai paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo connesse alla qualità del frumento tenero, dell'orzo, del granturco e del risone. Inoltre, tenendo conto della necessità di garantire che la produzione di risone si orienti verso determinate varietà, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione di maggiorazioni e di riduzioni del prezzo di intervento pubblico.

Articolo 15

Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:

- a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,
- b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
- c) nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.

I prodotti possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. [...] qualora tale programma lo preveda. In tal caso, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

SEZIONE 3

AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

Articolo 16

Prodotti ammissibili

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e/o atti di esecuzione ai sensi degli articoli da 17 a 19:

- a) zucchero bianco;
- b) olio di oliva;
- c) fibre di lino;
- d) carni di animali adulti della specie bovina, fresche o refrigerate;
- e) burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino;
- f) latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino;
- g) carni suine;
- h) carni ovine e caprine.

Articolo 17

Condizioni di concessione dell'aiuto

1. Ove necessario per garantire la trasparenza del mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione delle condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione e dei prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, oppure della necessità di rispondere a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici nel settore in uno o più Stati membri.
2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di concedere aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3. La Commissione procede, mediante atti di esecuzione, alla fissazione anticipata o mediante gara dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 16. Tali atti di

esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

4. La Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, la concessione di aiuti all'ammasso privato oppure fissare l'aiuto all'ammasso privato per Stato membro o per regione di Stato membro in base ai prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI INTERVENTO PUBBLICO E DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

Articolo 18

Poteri delegati

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.
2. Tenendo conto delle peculiarità dei vari settori, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, i requisiti e le condizioni che devono rispettare i prodotti acquistati all'intervento pubblico e immagazzinati in virtù del regime di aiuti all'ammasso privato, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire l'ammissibilità e la qualità dei prodotti acquistati e immagazzinati, in termini di gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento, etichettatura, età massima, conservazione e fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.
3. Tenendo conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le maggiorazioni o le riduzioni di prezzo applicabili per motivi di qualità ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, sia per gli acquisti all'intervento che per le vendite di frumento tenero, orzo e risone.
4. Tenendo conto delle peculiarità del settore delle carni bovine, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le disposizioni relative all'obbligo degli organismi pagatori di provvedere al disossamento di tutte le carni bovine dopo la presa in consegna e prima dell'immagazzinamento.
5. Tenendo conto della varietà di situazioni esistenti nell'Unione con riguardo all'ammasso delle scorte d'intervento e al fine di garantire un adeguato accesso degli operatori all'intervento pubblico, la Commissione adotta, mediante atti delegati:
 - a) i requisiti che devono possedere i luoghi di ammasso all'intervento per accogliere i prodotti acquistati in regime d'intervento, disposizioni sulla loro capienza minima e i requisiti tecnici che consentano di conservare in buone

- condizioni i prodotti presi in consegna e di smaltirli alla fine del periodo di ammasso;
- b) le norme relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi e secondo le stesse procedure applicate dall'Unione, nonché norme relative alla vendita diretta di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati;
 - c) le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.
6. Tenendo conto della necessità di garantire che l'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato, la Commissione, mediante atti delegati:
- a) adotta misure per la riduzione dell'importo dell'aiuto erogabile nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;
 - b) può adottare le condizioni di concessione di un anticipo.
7. Tenendo conto dei diritti e degli obblighi degli operatori che partecipano alle operazioni di intervento pubblico o di ammasso privato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
- a) il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;
 - b) l'ammissibilità degli operatori;
 - c) l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.
8. Tenendo conto della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le tabelle unionali di classificazione delle carcasse nei seguenti settori:
- a) carni bovine;
 - b) carni suine;
 - c) carni ovine e caprine.
9. Tenendo conto della necessità di garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse la Commissione può disporre, mediante atti delegati, la revisione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione, composto da esperti della stessa Commissione e da esperti designati dagli Stati membri. Tali disposizioni possono prevedere che i costi connessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione.

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali misure possono riguardare, in particolare:

- a) i periodi rappresentativi, i mercati e i prezzi di mercato necessari per l'applicazione del presente capo;
- b) le procedure e le modalità relative alla consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, alle spese di trasporto a carico dell'offerente, alla presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e al pagamento;
- c) le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;
- d) l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;
- e) le condizioni di vendita o di smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;
- f) la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e il richiedente;
- g) il conferimento e la detenzione all'ammasso privato e lo svincolo dall'ammasso;
- h) la durata dell'ammasso privato e le condizioni alle quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;
- i) le condizioni di un'eventuale reimmissione sul mercato o dello smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato;
- j) le norme procedurali da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso o per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato a prezzo fisso;
- k) il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:
 - i) alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda e
 - ii) alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 20

Altre competenze di esecuzione

La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per:

- a) rispettare i limiti quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e
- b) applicare la procedura di gara di cui all'articolo 13, paragrafo 2, per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere per i quantitativi che superano i limiti fissati al paragrafo 1 dello stesso articolo.

CAPO II

Regimi di aiuti

SEZIONE 1

PROGRAMMI DESTINATI A MIGLIORARE L'ACCESSO AI PRODOTTI ALIMENTARI

SOTTOSEZIONE 1

PROGRAMMA "FRUTTA NELLE SCUOLE"

Articolo 21

Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

1. Alle condizioni determinate dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 22 e 23, è concesso un aiuto dell'Unione:
 - a) per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici, comprese le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie, di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e
 - b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per dare attuazione al programma.
3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. L'elenco non comprende i prodotti esclusi per effetto di misure adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o considerazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti originari dell'Unione.
4. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1:
 - a) non supera l'importo di 150 Mio EUR per anno scolastico,

- b) non supera il 75% dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, oppure il 90% di tali costi nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato
 - c) e non copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1.
5. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono la frutta. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto unionale nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.
7. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.
8. Il programma "Frutta nelle scuole" a livello dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.
9. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. [...] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma "Frutta nelle scuole", comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le attività in rete correlate.

Articolo 22

Poteri delegati

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
2. Tenendo conto della necessità di incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
- a) i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, tenendo conto di aspetti nutrizionali,
 - b) il gruppo bersaglio del programma,
 - c) le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento,

- d) l'approvazione e la selezione dei richiedenti.
3. Tenendo conto della necessità di garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
- a) i criteri oggettivi per la ripartizione dell'aiuto tra gli Stati membri, la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri e il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande ricevute;
 - b) i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi;
 - c) il monitoraggio e la valutazione.
4. Tenendo conto della necessità di sensibilizzare il pubblico al programma la Commissione può, mediante atti delegati, fare obbligo agli Stati membri partecipanti di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato.

Articolo 23

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sezione, in particolare:

- a) alla ripartizione definitiva degli aiuti tra gli Stati membri partecipanti nei limiti della dotazione di bilancio disponibile;
- b) alle domande di aiuto e ai pagamenti;
- c) alle modalità di pubblicizzazione del programma e alle correlate attività di messa in rete.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SOTTOSEZIONE 2

PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE"

Articolo 24

Distribuzione di prodotti lattiero-caseari ai bambini

- 1. È concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura di latte e di determinati prodotti del settore lattiero-caseario agli allievi degli istituti scolastici.
- 2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione.

3. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.
4. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.
5. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno di scuola.

Articolo 25

Poteri delegati

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
2. Tenendo conto dell'evoluzione delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari e delle innovazioni e degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, e tenendo conto di aspetti nutrizionali la Commissione determina, mediante atti delegati, i prodotti ammissibili al programma e adotta norme sulle strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto e il gruppo bersaglio del programma.
3. Tenendo conto della necessità di garantire che i beneficiari e i richiedenti siano in possesso dei requisiti che danno diritto all'aiuto, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le condizioni per la concessione dell'aiuto.

Tenendo conto della necessità di garantire che i richiedenti rispettino gli obblighi loro incombenti la Commissione adotta, mediante atti delegati, misure sulla costituzione di una cauzione di esecuzione in caso di pagamento di un anticipo dell'aiuto.
4. Tenendo conto della necessità di sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto, la Commissione può, mediante atti delegati, fare obbligo alle scuole di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato.

Articolo 26

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie riguardanti in particolare:

- a) le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;
- b) l'approvazione dei richiedenti, alle domande di aiuto e ai pagamenti;
- c) le modalità di pubblicizzazione del programma.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 2

AIUTO NEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

Articolo 27

Aiuto alle organizzazioni di operatori

1. L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori definite all'articolo 109 in uno o più dei seguenti campi:
 - a) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
 - b) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
 - c) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali.
2. Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:
 - a) 11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;
 - b) 576 000 EUR all'anno per la Francia e
 - c) 35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.
3. Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:
 - a) 75% per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettera a);
 - b) 75% per investimenti in attività fisse e 50% per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera b);
 - c) 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettera c), e 50% per le altre attività negli stessi campi.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.

Articolo 28

Poteri delegati

1. Tenendo conto della necessità di garantire che l'aiuto di cui all'articolo 27 consegua i suoi obiettivi, ovverosia il miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:
 - a) le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori ai fini del regime di aiuto e per la sospensione o la revoca del riconoscimento stesso;
 - b) le misure ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione,
 - c) l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari misure,
 - d) le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale, nonché
 - e) la selezione e l'approvazione dei programmi di attività.
2. Tenendo conto della necessità di garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per disporre l'obbligo di costituzione di una cauzione nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.

Articolo 29

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti:

- a) l'attuazione dei programmi di attività e la loro modifica;
- b) il pagamento dell'aiuto, compreso il pagamento di anticipi dell'aiuto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 3

AIUTI NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

Articolo 30

Fondi di esercizio

1. Le organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
 - a) con contributi finanziari degli aderenti o dell'organizzazione stessa;

- b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 35 e 36.
2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.

Articolo 31

Programmi operativi

1. I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 106, lettera c), o i seguenti obiettivi:
- a) pianificazione della produzione;
 - b) miglioramento della qualità dei prodotti;
 - c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
 - d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
 - e) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;
 - f) prevenzione e gestione delle crisi.

I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri.

2. La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:
- a) ritiri dal mercato;
 - b) raccolta prima della maturazione ("raccolta verde") o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
 - c) promozione e comunicazione;
 - d) iniziative di formazione;
 - e) assicurazione del raccolto;
 - f) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione.

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 32. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l'una modalità escludendo l'altra.

3. Gli Stati membri garantiscono che:

- a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, oppure
- b) almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Qualora almeno l'80% dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a).

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.

Articolo 32

Aiuto finanziario dell'Unione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;
 - b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
 - c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio²⁴;
 - d) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di produttori riconosciuta;
 - e) è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;
 - f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;
 - g) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato;
 - h) copre unicamente il sostegno specifico ad azioni di promozione del consumo di ortofruttili destinate agli allievi degli istituti scolastici.
4. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofruttili in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
- a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;
 - b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.

Articolo 33

Aiuto finanziario nazionale

1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2, la Commissione può autorizzare, mediante atti di

²⁴ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

esecuzione, gli Stati membri che presentino una richiesta debitamente giustificata a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

2. Nelle regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), commercializzano meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della loro produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale di cui al paragrafo 1 può essere rimborsato dall'Unione su richiesta dello Stato membro interessato. La Commissione prende una decisione, mediante atti di esecuzione, in merito a tale rimborso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 34

Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi

1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare quelli di cui all'articolo 6 di detto regolamento relativi alla coerenza.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi, mediante atti di esecuzione, qualora constatati che il progetto non contribuisce al perseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 del trattato e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.

2. Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi:
 - a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;
 - b) giustificazione delle priorità adottate;
 - c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;
 - d) valutazione dei programmi operativi;
 - e) obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

Articolo 35

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, norme concernenti:

- a) i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:
 - i) gli importi stimati, il finanziamento e l'uso dei fondi di esercizio;
 - ii) il contenuto, la durata, l'approvazione e la modifica dei programmi operativi;
 - iii) l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi e le norme nazionali complementari in materia;
 - iv) il nesso tra programmi operativi e programmi di sviluppo rurale;
 - v) i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori;
- b) la struttura e il contenuto della disciplina nazionale e della strategia nazionale;
- c) l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:
 - i) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione, in particolare il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori;
 - ii) i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;
 - iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;
 - iv) il versamento di anticipi, il deposito e l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi;
- d) le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:
 - i) la selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi;
 - ii) la definizione di ritiro dal mercato;
 - iii) le destinazioni dei prodotti ritirati;
 - iv) il sostegno massimo per i ritiri dal mercato;
 - v) la notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;
 - vi) il calcolo del volume della produzione commercializzata in caso di ritiro;

- vii) l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;
 - viii) le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;
 - ix) le definizioni di raccolta verde e di mancata raccolta;
 - x) le condizioni applicabili alla raccolta verde e alla mancata raccolta;
 - xi) gli obiettivi dell'assicurazione del raccolto;
 - xii) la definizione di avversità atmosferica;
 - xiii) le condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione;
- e) l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:
- i) il grado di organizzazione dei produttori;
 - ii) le modifiche dei programmi operativi;
 - iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;
 - iv) il deposito, lo svincolo e l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi;
 - v) la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.

Articolo 36

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti:

- a) la gestione dei programmi operativi;
- b) il formato dei programmi operativi;
- c) le domande di aiuto e il pagamento degli aiuti, compresi i pagamenti anticipati e parziali;
- d) i mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi;
- e) il rispetto delle norme di commercializzazione in caso di ritiro dal mercato;
- f) le spese di trasporto, cernita e imballaggio in caso di distribuzione gratuita;
- g) le misure di promozione, comunicazione e formazione in caso di prevenzione e gestione delle crisi;

- h) la gestione delle misure di assicurazione del raccolto;
- i) le disposizioni in materia di aiuti di Stato applicabili alle misure di prevenzione e gestione delle crisi;
- j) l'autorizzazione a erogare l'aiuto finanziario nazionale;
- k) la domanda e il pagamento dell'aiuto finanziario nazionale;
- l) il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 4

PROGRAMMI DI SOSTEGNO NEL SETTORE VITIVINICOLO

SOTTOSEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI E MISURE AMMISSIBILI

Articolo 37

Campo di applicazione

La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l'assegnazione di risorse finanziarie dell'Unione agli Stati membri e l'uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali quinquennali di sostegno (di seguito "programmi di sostegno") per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

Articolo 38

Compatibilità e coerenza

1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.
2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.
3. Non è concesso alcun sostegno:
 - a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca, fatto salvo l'articolo 43, paragrafo 3, lettere d) e e);

- b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo 39

Presentazione dei programmi di sostegno

1. Ogni Stato membro produttore menzionato nell'allegato IV presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 40.
2. I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

Tuttavia, se la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, che il programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione, ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto entra in applicazione due mesi dopo la sua presentazione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3. Il paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis* alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri.

Articolo 40

Misure ammissibili

I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure:

- a) sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 42;
- b) promozione a norma dell'articolo 43;
- c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 44;
- d) vendemmia verde a norma dell'articolo 45;
- e) fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 46;
- f) assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 47;
- g) investimenti a norma dell'articolo 48;
- h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 49.

Articolo 41

Regole generali relative ai programmi di sostegno

1. Le risorse finanziarie dell'Unione disponibili sono assegnate entro i massimali di bilancio fissati nell'allegato IV.
2. Il sostegno dell'Unione è concesso esclusivamente per spese ammissibili sostenute dopo la presentazione del relativo programma di sostegno.
3. Gli Stati membri non contribuiscono ai costi di misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno.

SOTTOSEZIONE 2

MISURE DI SOSTEGNO SPECIFICHE

Articolo 42

Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

I programmi di sostegno ai viticoltori possono comprendere esclusivamente un sostegno sotto forma di concessione di diritti all'aiuto come deciso dagli Stati membri entro il 1° dicembre 2012 in virtù dell'articolo 137 del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] alle condizioni previste da detto articolo.

Articolo 43

Promozione nei paesi terzi

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino.
3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:
 - a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell'ambiente;
 - b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

- c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
 - d) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
 - e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
4. Il contributo dell'Unione alle attività di promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50% della spesa ammissibile.

Articolo 44

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.
2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 102, paragrafo 3.
3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:
 - a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
 - b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
 - c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può assumere soltanto le forme seguenti:
 - a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
 - b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
5. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:
 - a) nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione V, sottosezione II, del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni;

- b) una compensazione finanziaria.
6. Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%.

Articolo 45

Vendemmia verde

1. Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.
2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.
3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.

L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 46

Fondi di mutualizzazione

1. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.
2. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

Articolo 47

Assicurazione del raccolto

1. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie.

2. Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:
 - a) all'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
 - b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
 - i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
 - ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.
3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Articolo 48

Investimenti

1. Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture di vinificazione e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:
 - a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VI, parte II;
 - b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI, parte II.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, si applica solo alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese²⁵.

In deroga al primo comma, l'aliquota massima può applicarsi alle imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006²⁶. Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno

²⁵ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

²⁶ GU L 265 del 25.09.2006, pag. 1.

di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà²⁷.

3. Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2011) 615].
4. Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:
 - a) 50% nelle regioni meno sviluppate;
 - b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
 - c) 75% nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato;
 - d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.
5. L'articolo 61 del regolamento (UE) n. [COM(2011) 615] si applica *mutatis mutandis* al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 49

Distillazione dei sottoprodotti

1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VII, parte II, sezione D.

L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.
2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 51.
3. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

²⁷ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

SOTTOSEZIONE 3

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 50

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire che i programmi di sostegno conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso mirato dei Fondi europei, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, norme concernenti:

- a) la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;
- b) i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura;
- c) le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione;
- d) i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo;
- e) disposizioni generali e definizioni ai fini della presente sezione;
- f) la prevenzione di abusi relativi alle misure di sostegno e del doppio finanziamento dei progetti;
- g) l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;
- h) gli adempimenti incombenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno;
- j) i pagamenti ai beneficiari e i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto previsto all'articolo 47.

Articolo 51

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti:

- a) la presentazione dei programmi di sostegno, la corrispondente pianificazione finanziaria e la revisione dei programmi;
- b) le procedure di presentazione e di selezione delle domande;

- c) la valutazione delle azioni sovvenzionate;
- d) il calcolo e il pagamento degli aiuti per la vendemmia verde e per la distillazione dei sottoprodotti;
- e) gli obblighi relativi alla gestione finanziaria delle misure di sostegno da parte degli Stati membri;
- f) la coerenza delle misure.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 5

AIUTI NEL SETTORE DELL'APICOLTURA

Articolo 52

Programmi nazionali e finanziamento

1. Gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura.
2. Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura non supera il 50% delle spese sostenute dagli Stati membri.
3. Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.

Articolo 53

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire un utilizzo mirato delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti:

- a) le misure che possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura;
- b) le norme per l'elaborazione e il contenuto dei programmi nazionali e gli studi di cui all'articolo 52, paragrafo 3 e
- c) le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, tra l'altro in base al numero totale di alveari nell'Unione.

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può, mediante atti di esecuzione:

- a) adottare norme volte ad assicurare che le misure finanziate nell'ambito dei programmi per l'apicoltura non fruiscono allo stesso tempo di pagamenti a titolo di altri regimi dell'Unione, nonché norme sulla riassegnazione dei fondi inutilizzati;
- b) approvare i programmi per l'apicoltura presentati dagli Stati membri, compresa l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

CAPO I

Disposizioni in materia di commercializzazione

SEZIONE 1

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

SOTTOSEZIONE 1

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 55

Campo di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alla norma di commercializzazione generale e alle norme di commercializzazione per settore e/o per prodotto per i prodotti agricoli.

SOTTOSEZIONE 2

NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE GENERALE

Articolo 56

Conformità alla norma di commercializzazione generale

1. Ai fini del presente regolamento un prodotto è conforme alla "norma di commercializzazione generale" se è di qualità sana, leale e mercantile.

2. In assenza di norme di commercializzazione adottate ai sensi della sottosezione 3 e delle direttive del Consiglio 2000/36/CE²⁸, 2001/112/CE²⁹, 2001/113/CE³⁰, 2001/114/CE³¹, 2001/110/CE³² e 2001/111/CE³³, i prodotti agricoli disponibili per la vendita o la consegna al consumatore finale al dettaglio, ai sensi dell'articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 178/2002, possono essere commercializzati solo se sono conformi alla norma di commercializzazione generale.
3. Si considera conforme alla norma di commercializzazione generale il prodotto destinato alla commercializzazione e conforme a una norma in vigore adottata da una delle organizzazioni internazionali elencate nell'allegato V.

Articolo 57

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di rispondere ai mutamenti della situazione del mercato e della specificità di ciascun settore, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione e la modifica dei requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale di cui all'articolo 56, paragrafo 1, e le regole di conformità di cui all'articolo 56, paragrafo 3, nonché per la deroga a tali requisiti e regole.

SOTTOSEZIONE 3

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER SETTORE O PER PRODOTTO

Articolo 58

Principio generale

I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto possono essere commercializzati nell'Unione solo se sono conformi a tali norme.

Articolo 59

Fissazione e contenuto

1. Tenendo conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e la loro qualità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, sulle norme di commercializzazione di cui

²⁸ GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

²⁹ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

³⁰ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.

³¹ GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.

³² GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

³³ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

all'articolo 55, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare:
- a) le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite dal presente regolamento e gli elenchi di carcasse e loro parti a cui si applica l'allegato VI;
 - b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;
 - c) le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
 - d) la presentazione, le denominazioni di vendita, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'imballaggio, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche;
 - e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto;
 - f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;
 - g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e le relative disposizioni amministrative, e il circuito operativo;
 - h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;
 - i) il metodo e la temperatura di conservazione;
 - j) il luogo di produzione e/o di origine;
 - k) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento;
 - l) l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato;
 - m) il tenore di acqua;
 - n) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e/o al ricorso a determinate pratiche;
 - o) destinazioni d'uso specifiche;
 - p) i documenti commerciali, i documenti di accompagnamento e i registri da tenere;

- q) il magazzinaggio e il trasporto;
 - r) la procedura di certificazione;
 - s) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti;
 - t) i limiti temporali.
3. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 sono fissate fatte salve le disposizioni del titolo IV del regolamento (UE) n. [COM(2010) 733] sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e tengono conto di quanto segue:
- a) delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato;
 - b) della necessità di assicurare le condizioni atte favorire l'ordinata immissione dei prodotti sul mercato;
 - c) dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato;
 - d) dei metodi per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;
 - e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.

Articolo 60

Definizioni, designazioni e/o denominazioni di vendita in determinati settori e/o prodotti

1. Le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita di cui all'allegato VI si applicano ai settori e ai prodotti seguenti:
- a) olio di oliva e olive da tavola;
 - b) prodotti vitivinicoli;
 - c) carni bovine;
 - d) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
 - e) carni di pollame;
 - f) grassi da spalmare destinati al consumo umano.

2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VI possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.
3. Tenendo conto della necessità di adeguamento all'evoluzione della domanda dei consumatori e dei progressi tecnici e per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI.

Articolo 61

Tolleranza

Tenendo conto delle peculiarità di ciascun settore, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, una tolleranza nell'ambito di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

Articolo 62

Pratiche enologiche e metodi di analisi

1. Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VII e previste dall'articolo 59, paragrafo 2, lettera g), e dall'articolo 65, paragrafi 2 e 3.

Il disposto del primo comma non si applica:

- a) al succo di uve e al succo di uve concentrato;
- b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VII.

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:

- a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate oppure
- b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate oppure
- c) non rispettano le regole stabilite nell'allegato VII.

2. Nell'autorizzare le pratiche enologiche di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera g), la Commissione:
 - a) si basa sulle pratiche enologiche e sui metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e sui risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
 - b) tiene conto della protezione della salute pubblica;
 - c) tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle loro aspettative e abitudini ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;
 - d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;
 - e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;
 - f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VII.
3. Ove necessario la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i metodi di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VI. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

In attesa dell'adozione di dette regole, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

Articolo 63

Varietà di uve da vino

1. I prodotti di cui all'allegato VI, parte II, elaborati nell'Unione, sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la varietà appartiene alla specie *Vitis vinifera* o proviene da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*;
- b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.

3. Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall'obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2, primo comma.

Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo comma possono essere piantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino conformi al disposto del paragrafo 2, secondo comma.

4. In deroga al paragrafo 2, primo e terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati dagli Stati membri per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l'impianto, il reimpianto o l'innesto delle seguenti varietà di uve da vino:
 - a) le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3;
 - b) le varietà non rispondenti al disposto del paragrafo 2, secondo comma, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.
5. Le superfici piantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2, 3 e 4 sono estirpate.

Non vi è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

Articolo 64

Uso specifico del vino non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VI, parte II

Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali è provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1° settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VI, parte II, è utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

Articolo 65

Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.

2. Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.
3. Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati in conformità al paragrafo 4.
4. Tenendo conto della necessità di garantire un'applicazione corretta e trasparente, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, che precisano le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

SOTTOSEZIONE 4

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE

Articolo 66

Disposizioni generali

Tenendo conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per definire le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare all'articolo 58, nonché per stabilire le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.

Articolo 67

Disposizioni particolari per le importazioni di vino

1. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e in materia di definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60 del presente regolamento.

2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV o autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento.
3. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:
 - a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;
 - b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.

SOTTOSEZIONE 5

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 68

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente sezione, in particolare:

- a) per l'applicazione della norma di commercializzazione generale;
- b) per l'applicazione delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI;
- c) per l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VI, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VI, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;
- d) per l'applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto, comprese le modalità dettagliate per il prelievo di campioni e i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti;
- e) per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;
- f) per fissare il livello di tolleranza;
- g) per l'applicazione dell'articolo 66.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 2

DENOMINAZIONI DI ORIGINE, INDICAZIONI GEOGRAFICHE E MENZIONI TRADIZIONALI NEL SETTORE VITIVINICOLO

SOTTOSEZIONE 1

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 69

Campo di applicazione

1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VI, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.
2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:
 - a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;
 - b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi e
 - c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

SOTTOSEZIONE 2

DENOMINAZIONI DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 70

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:
 - a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
 - i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

- ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
 - iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
 - iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;
- b) "indicazione geografica", l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
- i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
 - ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;
 - iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica e
 - iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.
2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:
- a) designano un vino;
 - b) si riferiscono a un nome geografico;
 - c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) e
 - d) sono sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.

Articolo 71

Domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:
- a) il nome di cui è chiesta la protezione;
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente;

- c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e
 - d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.
 3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

Articolo 72

Richiedenti

1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque gruppo di produttori o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, da singoli produttori. Possono partecipare alla domanda anche altre parti interessate.
2. I produttori possono chiedere la protezione esclusivamente per i vini che producono.
3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

Articolo 73

Procedura nazionale preliminare

1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, a norma all'articolo 71, di vini originari dell'Unione, sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare.
2. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le condizioni applicabili, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.
3. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione del disciplinare di produzione perlomeno in internet.

Articolo 74

Esame da parte della Commissione

1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all'articolo 71 soddisfano le condizioni stabilite dalla presente sottosezione.
3. Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il documento unico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione fatta nel corso della procedura nazionale preliminare.
4. Se ritiene che le condizioni della presente sottosezione non siano soddisfatte, la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, di respingere la domanda.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 75

Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla data di pubblicazione prevista all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nella presente sottosezione.

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

Articolo 76

Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione una volta terminata la procedura di opposizione di cui all'articolo 75, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto dell'Unione, oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 77

Omonimi

1. La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente

regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.

L'impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di non indurre in errore il consumatore.

2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un'indicazione geografica protetta in quanto tale secondo la legislazione degli Stati membri.
3. Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli. La Commissione può decidere diversamente, mediante atti delegati adottati secondo la procedura di cui all'articolo 160, per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura.
4. La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 70 lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

Articolo 78

Motivi di rigetto della protezione

1. Il nome diventato generico non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica.

Ai fini della presente sezione, per "nome diventato generico" si intende il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell'Unione.

Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

- a) della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo;
- b) della pertinente legislazione unionale o nazionale.

³⁴ G U L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

2. Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

Articolo 79

Relazione con i marchi commerciali

1. Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio commerciale il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VI, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 2, un marchio il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, che sia stato richiesto, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa³⁵ o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario³⁶.

In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

Articolo 80

Protezione

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.
2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

³⁵ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.

³⁶ GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

- a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:
 - i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, oppure
 - ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
 - b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;
 - c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;
 - d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1.

Articolo 81

Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a prodotti di paesi terzi che sono protetti nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere registrate nel registro. Salvo se espressamente identificate nell'accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali denominazioni sono registrate nel registro come indicazioni geografiche protette.

Articolo 82

Modifiche del disciplinare

Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera b), può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

Articolo 83

Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 84

Denominazioni di vini protette preesistenti

1. Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio³⁷ e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione³⁸ sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 81 del presente regolamento.
2. Mediante atti di esecuzione la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dal registro di cui all'articolo 81 le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo 191, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799].
3. L'articolo 83 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fino al 31 dicembre 2014 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 70.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 85

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse destinate a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

³⁷ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

³⁸ GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

Articolo 86

Poteri delegati

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Tenendo conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati:
 - a) i principi per la delimitazione della zona geografica e
 - b) le definizioni, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.
3. Tenendo conto della necessità di garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.
4. Tenendo conto della necessità di garantire gli interessi legittimi e gli interessi dei produttori o degli operatori la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni riguardanti:
 - a) gli elementi del disciplinare di produzione;
 - b) il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
 - c) le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, le procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;
 - d) le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;
 - e) le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;
 - f) la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;
 - g) le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.
5. Tenendo conto della necessità di garantire una protezione adeguata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, restrizioni riguardanti la denominazione protetta.
6. Tenendo conto della necessità di garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente

al 1° agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni transitorie riguardanti:

- a) le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1° agosto 2009 e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data;
- b) la procedura nazionale preliminare;
- c) i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e
- d) le modifiche del disciplinare.

Articolo 87

Competenze di esecuzione

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti:
 - a) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;
 - b) la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;
 - c) la creazione e l'aggiornamento del registro di cui all'articolo 81;
 - d) la conversione da denominazione di origine protetta a indicazione geografica protetta;
 - e) la presentazione di domande transfrontaliere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, nonché la procedura applicabile alle richieste di opposizione, cancellazione o conversione e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni protette vigenti dei vini, in particolare per quanto riguarda:
 - a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;
 - b) i limiti temporali;
 - c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 88

Altre competenze di esecuzione

Se ritiene che un'opposizione sia irricevibile, la Commissione decide di respingerla in quanto irricevibile mediante atti di esecuzione.

SOTTOSEZIONE 3

MENZIONI TRADIZIONALI

Articolo 89

Definizione

Per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 69, paragrafo 1, per indicare:

- a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, oppure
- b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Articolo 90

Protezione

1. Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto elaborato in conformità alla definizione enunciata all'articolo 89.

Le menzioni tradizionali sono protette contro l'uso illegale.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di menzioni tradizionali protette.

2. Le menzioni tradizionali non diventano generiche nell'Unione.

Articolo 91

Poteri delegati

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
2. Tenendo conto della necessità di garantire una protezione adeguata la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni riguardanti la lingua e la corretta compilazione della menzione da proteggere.
3. Tenendo conto della necessità di garantire gli interessi legittimi e gli interessi dei produttori o degli operatori, la Commissione può, mediante atti delegati, stabilire:
 - a) i richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale;
 - b) le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale;
 - c) i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale;
 - d) la portata della protezione, la relazione con i marchi commerciali, le menzioni tradizionali protette, le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, gli omonimi o determinate varietà di uve da vino;
 - e) i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale;
 - f) il termine di presentazione di una domanda o richiesta;
 - g) le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.
4. Tenendo conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati, stabilire le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e adottare deroghe all'articolo 89.

Articolo 92

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, nonché la procedura per le richieste di opposizione o cancellazione, in particolare per quanto riguarda:
 - a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;

- b) i limiti temporali;
 - c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta;
 - d) le modalità di pubblicazione delle menzioni tradizionali protette.
2. La Commissione si pronuncia, mediante atti di esecuzione, sull'accettazione o sul rigetto della domanda di protezione di una menzione tradizionale o della richiesta di modifica o di cancellazione di una menzione tradizionale protetta.
 3. La Commissione dispone, mediante atti di esecuzione, la protezione delle menzioni tradizionali di cui è stata accolta la domanda di protezione, in particolare attraverso la loro classificazione a norma dell'articolo 89 e attraverso la pubblicazione di una definizione e/o delle condizioni di utilizzazione.
 4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 93

Altre competenze di esecuzione

Se ritiene che un'opposizione sia irricevibile, la Commissione decide di respingerla in quanto irricevibile mediante atti di esecuzione.

SEZIONE 3

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE NEL SETTORE VITIVINICOLO

Articolo 94

Definizione

Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) "etichettatura", i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;
- b) "presentazione", qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

Articolo 95

Applicabilità delle regole orizzontali

Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, all'etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 2008/95/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio³⁹, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰ e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹.

Articolo 96

Indicazioni obbligatorie

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:
 - a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VI, parte II;
 - b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:
 - i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e
 - ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
 - c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;
 - d) l'indicazione della provenienza;
 - e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;
 - f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati e
 - g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omissso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.

³⁹ GUL 186 del 30.6.1989, pag. 21.

⁴⁰ GUL 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁴¹ GUL 247 del 21.9.2007, pag. 17.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omissa nei seguenti casi:
- a) se sull'etichetta figura una menzione tradizionale di cui all'articolo 89, lettera a);
 - b) in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 160 tenendo conto della necessità di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

Articolo 97

Indicazioni facoltative

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere in particolare le seguenti indicazioni facoltative:
- a) l'annata;
 - b) il nome di una o più varietà di uve da vino;
 - c) per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;
 - d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali di cui all'articolo 89, lettera b);
 - e) il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
 - f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
 - g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
2. Fatto salvo l'articolo 77, paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:
- a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;
 - b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:

- i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente;
 - ii) i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;
- c) le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

Articolo 98

Lingue

1. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 96 e 97, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione.
2. Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all'articolo 89, lettera b), figurano sull'etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione.

Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 99

Poteri delegati

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Tenendo conto della necessità di garantire la conformità con le regole orizzontali in materia di etichettatura e di presentazione e di considerare le specificità del settore vitivinicolo, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, definizioni, regole e restrizioni riguardanti:
 - a) la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;
 - b) le indicazioni obbligatorie, in particolare:
 - i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;

- ii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;
 - iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;
 - iv) le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 96, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e
 - v) le disposizioni relative all'uso delle lingue;
- c) le indicazioni facoltative, in particolare:
- i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso;
 - ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;
- d) la presentazione, in particolare:
- i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;
 - ii) le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;
 - iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;
 - iv) le disposizioni relative all'uso delle lingue.
3. Tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure di certificazione, approvazione e controllo di cui alla presente sezione, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le misure necessarie.
4. Tenendo conto della necessità di garantire gli interessi legittimi degli operatori la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.
5. Tenendo conto della necessità di non pregiudicare gli operatori economici la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati anteriormente al 1° agosto 2009.
6. Alla luce della necessità di tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare deroghe alla presente sezione per quanto riguarda gli scambi tra l'Unione e alcuni paesi terzi.

Articolo 100

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti le procedure e i criteri tecnici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A CERTI SETTORI

SEZIONE 1

ZUCCHERO

Articolo 101

Accordi nel settore dello zucchero

1. Le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero, inclusi i contratti di fornitura prima della semina, sono disciplinate da accordi interprofessionali scritti stipulati tra i produttori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero dell'Unione e le imprese produttrici di zucchero dell'Unione.
2. Tenendo conto delle peculiarità del settore dello zucchero, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per quanto riguarda le condizioni degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

SEZIONE 2

VINO

Articolo 102

Schedario viticolo e inventario

1. Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.
2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha.

3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell'articolo 44, presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.
4. Tenendo conto della necessità di agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, recanti disposizioni relative alla portata e al contenuto dello schedario viticolo e alle esenzioni.
5. Dopo il 1° gennaio 2016 la Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione, che i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo cessano di applicarsi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 103

Documenti di accompagnamento e registro

1. I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nell'Unione scortati da un documento di accompagnamento ufficialmente riconosciuto.
2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottigliatori e i trasformatori nonché i commercianti, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.
3. Tenendo conto della necessità di agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:
 - a) le disposizioni relative al documento di accompagnamento e al suo uso;
 - b) le condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta;
 - c) l'obbligo di tenuta di un registro e il suo uso;
 - d) l'indicazione dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni a detto obbligo;
 - e) le operazioni da registrare nel registro.
4. La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:
 - a) regole in merito alla costituzione del registro, ai prodotti da registrare nello stesso e ai termini di registrazione e di chiusura dei registri;
 - b) misure che fanno obbligo agli Stati membri di stabilire le percentuali massime accettabili di perdite;

- c) disposizioni generali e transitorie per la tenuta dei registri;
- d) regole relative al periodo di conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 3

LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Articolo 104

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, detto contratto soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2.

Nel caso di cui al primo comma lo Stato membro interessato decide inoltre che, se la consegna di latte crudo è effettuata attraverso uno o più collettori, ogni fase della consegna deve formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti. A tal fine si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2. Il contratto:
 - a) è concluso prima della consegna,
 - b) è stipulato per iscritto e
 - c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
 - i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
 - è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o
 - varia solo in funzione di fattori stabiliti nel contratto, quali in particolare l'evoluzione della situazione del mercato, valutata sulla base di indicatori di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato,
 - ii) il volume che può o deve essere consegnato e il calendario delle consegne e
 - iii) la durata del contratto, che può essere indeterminata, con clausole di risoluzione.

3. In deroga al paragrafo 1, non è necessaria la conclusione di un contratto se il trasformatore di latte crudo cui l'agricoltore consegna il latte crudo è una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, il cui statuto contiene disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
4. Tutti gli elementi dei contratti di consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.
5. Per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 105

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. I contratti di consegna di latte crudo da un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, possono essere negoziati da un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, a nome degli agricoltori soci, per la totalità o per una parte della loro produzione in comune.
2. La trattativa condotta dall'organizzazione di produttori può avere luogo:
 - a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;
 - b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o no lo stesso per la produzione in comune di alcuni o di tutti gli agricoltori soci;
 - c) purché il volume totale del latte crudo oggetto delle trattative contrattuali condotte da una particolare organizzazione di produttori non superi:
 - i) il 3,5% della produzione totale dell'Unione né
 - ii) il 33% della produzione nazionale totale di un particolare Stato membro in cui l'organizzazione di produttori conduce tali trattative né
 - iii) il 33% della produzione nazionale totale cumulativa di tutti gli Stati membri in cui l'organizzazione di produttori conduce tali trattative;
 - d) purché gli agricoltori interessati non siano soci di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome e
 - e) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera.
3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori valgono anche per le associazioni di organizzazioni di produttori. Tenendo conto della necessità di assicurare un adeguato controllo di queste associazioni, è conferito alla

Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti le condizioni di riconoscimento di tali associazioni.

4. In deroga al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), anche se non è superata la soglia del 33% l'autorità della concorrenza di cui al secondo comma può decidere, in casi particolari, qualora lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate le PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio, che la trattativa da parte dell'organizzazione di produttori non può avere luogo.

Per le trattative riguardanti la produzione di più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura del comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003. Negli altri casi la decisione è presa dall'autorità nazionale della concorrenza dello Stato membro la cui produzione è oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al primo e al secondo comma si applicano a partire dalla data di notifica delle stesse alle imprese interessate.

5. Ai fini del presente articolo:
 - a) per "autorità nazionale della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003;
 - b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

CAPO III

Organizzazioni di produttori e loro associazioni, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori

SEZIONE 1

DEFINIZIONE E RICONOSCIMENTO

Articolo 106

Organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:

- a) sono costituite da produttori di qualsiasi settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2;
- b) sono costituite su iniziativa dei produttori;

- c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:
- i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
 - ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
 - iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
 - iv) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull'andamento del mercato;
 - v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
 - vi) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità e
 - vii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
- d) non detengono una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 39 del trattato.

Articolo 107

Associazioni di organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute.

Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

Articolo 108

Organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, che:
- a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti di uno o più settori;

- b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;
 - c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale o nazionale;
 - ii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
 - iv) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti;
 - v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per razionalizzare, migliorare e orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le particolari caratteristiche dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;
 - vi) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e di altri fattori di produzione e garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;
 - vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;
 - viii) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni di origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
 - ix) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
 - x) incoraggiare il consumo sano dei prodotti e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;
 - xi) realizzare azioni promozionali, in particolare nei paesi terzi.
2. Per le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco, la finalità specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), può comprendere anche almeno uno dei seguenti obiettivi:
- a) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;

- b) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;
- c) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione.

Articolo 109

Organizzazioni di operatori

Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le organizzazioni riconosciute di altri operatori o le loro associazioni.

SEZIONE 2

ESTENSIONE DELLE REGOLE E CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Articolo 110

Estensione delle regole

1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.
2. Per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
3. Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro:
 - a) totalizza, in percentuale del volume della produzione, o del commercio, o della trasformazione dei prodotti in parola:
 - i) almeno il 60% nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure

- ii) almeno due terzi, negli altri casi e
- b) raggruppa, nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50% dei produttori considerati.

Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:

- a) conoscenza della produzione e del mercato;
- b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;
- c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;
- d) regole di commercializzazione;
- e) regole di tutela ambientale;
- f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;
- g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
- h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;
- i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;
- j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell'ambiente;
- k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;
- l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti.

Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 145, paragrafo 2, né sono per altri aspetti incompatibili con la vigente normativa unionale e nazionale.

Articolo 111

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 110 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per le persone le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o i gruppi che non sono membri dell'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dai membri, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.

SEZIONE 3

ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA

Articolo 112

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Tenendo conto della necessità di incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 108 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, nei settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame riguardanti misure intese a:

- a) migliorare la qualità;
- b) promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
- c) agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;
- d) consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Articolo 113

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 108.

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

- a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
- b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
- c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;
- d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

SEZIONE 4

NORME PROCEDURALI

Articolo 114

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali e le organizzazioni di operatori in merito:

- a) alle finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni, comprese le deroghe a quelle stabilite agli articoli da 106 a 109;
- b) allo statuto delle associazioni, al riconoscimento, alla struttura, alla personalità giuridica, alle modalità di adesione, alle dimensioni, alle modalità di rendicontazione e alle attività di tali organizzazioni e associazioni, al requisito di cui all'articolo 106, lettera d), in merito al riconoscimento di un'organizzazione di produttori che non detiene una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 39 del trattato, agli effetti del riconoscimento, alla revoca del riconoscimento e alle fusioni;
- c) alle organizzazioni e alle associazioni transnazionali, comprese le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
- d) all'esternalizzazione delle attività e alla messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni e delle associazioni;

- e) al volume minimo o al valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni;
- f) all'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 110, ai non aderenti e al pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 111, della quota associativa da parte dei non aderenti, con un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese in virtù dell'articolo 110, paragrafo 4, primo comma, lettera b), ad altri requisiti in materia di rappresentatività, alle circoscrizioni economiche, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, ai periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, alle persone o alle organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e ai casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

Articolo 115

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti il presente capo, in particolare relative alle procedure e alle modalità tecniche di attuazione delle misure di cui agli articoli 110 e 112. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 116

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni individuali riguardanti:

- a) il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, lettera c);
- b) il rigetto o la revoca del riconoscimento di organizzazioni interprofessionali, la revoca dell'estensione delle regole o dei contributi obbligatori, l'approvazione o l'adozione di decisioni di modifica delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, lettera f).

PARTE III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I

Titoli di importazione e di esportazione

Articolo 117

Norme generali

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti agricoli possono essere subordinate alla presentazione di un titolo, tenendo conto della necessità di tali titoli per la gestione dei relativi mercati e, in particolare, per il controllo degli scambi dei prodotti medesimi.
2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e fatte salve le misure adottate per l'applicazione del presente capo.
3. I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 118

Poteri delegati

1. Tenendo conto dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e ai fini del monitoraggio delle importazioni dei prodotti di cui trattasi è conferito alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160:
 - a) l'elenco dei prodotti agricoli per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;
 - b) i casi e le situazioni in cui la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione non è necessaria, in considerazione, in particolare, della posizione doganale del prodotto di cui trattasi, dei regimi degli scambi da rispettare, delle finalità delle operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi interessati.

2. Tenendo conto della necessità di definire gli elementi principali del regime dei titoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 allo scopo di:
- a) definire i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici, una tolleranza per l'obbligo di importazione o di esportazione, nonché l'indicazione dell'origine e della provenienza dei prodotti nei casi in cui è obbligatoria;
 - b) subordinare il rilascio di un titolo di importazione o l'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;
 - c) adottare le norme applicabili al trasferimento dei titoli oppure restrizioni alla trasferibilità dei titoli;
 - d) adottare le norme necessarie ai fini dell'affidabilità e dell'efficienza del regime dei titoli e definire le situazioni in cui è necessaria un'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità;
 - e) stabilire i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

Articolo 119

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti la presente sezione, comprese le norme per:

- a) la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi;
- b) il periodo di validità dei titoli e l'importo della cauzione da costituire;
- c) la prova del soddisfacimento delle condizioni cui è subordinato l'uso dei titoli;
- d) il rilascio di titoli sostitutivi o di duplicati di titoli;
- e) il trattamento dei titoli da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 120

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione:

- a) limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli,
- b) respingere i quantitativi richiesti e
- c) sospendere la presentazione di domande ai fini della gestione del mercato qualora le domande riguardino quantitativi ingenti.

CAPO II

DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 121

Attuazione di accordi internazionali

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure per l'attuazione degli accordi internazionali conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 122

Regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e del settore vitivinicolo

1. Ai fini dell'applicazione del dazio previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e per i succhi di uve e i mosti di uve, il prezzo di entrata di una partita è pari al suo valore in dogana calcolato in virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁴² (il codice doganale) e del regolamento (CEE) n. 2454/93, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁴³ (in appresso "DAC").
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 248 DAC, i controlli da effettuarsi dalle autorità doganali per stabilire se è necessaria la costituzione di una cauzione comprendono il controllo del valore in dogana rispetto al prezzo unitario dei prodotti

⁴² GU L 302 del 19.10.1992, pag. 10.

⁴³ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

considerati, come previsto dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale.

3. Tenendo conto della necessità di garantire l'efficienza del sistema, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per disporre che i controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compiuti dalle autorità doganali in aggiunta o in alternativa al controllo del valore in dogana rispetto al prezzo unitario, comprendano un controllo del valore in dogana rispetto a un altro valore.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le regole per il calcolo dell'altro valore di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 123

Dazi addizionali all'importazione

1. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:
 - a) se le importazioni sono realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»), oppure
 - b) se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno supera un determinato livello («volume limite»).

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi cif all'importazione della partita considerata.

I prezzi cif all'importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del prodotto nell'Unione.

4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 124

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione:

- a) fissare il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme stabilite da un accordo internazionale concluso a norma dell'articolo 218 del trattato, della tariffa doganale comune e di quelle stabilite in virtù dell'articolo 121 del presente regolamento;
- b) fissare i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione nell'ambito delle norme adottate in conformità all'articolo 123, paragrafo 1, primo comma.

CAPO III

GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI E TRATTAMENTO SPECIALE DELLE IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI

Articolo 125

Contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati conformemente agli articoli 126, 127 e 128.
2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:
 - a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
 - b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");

- c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati").
3. Il metodo di gestione adottato:
- a) nel caso dei contingenti tariffari di importazione, tiene adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell'Unione e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, oppure
 - b) nel caso dei contingenti tariffari di esportazione, permette di avvalersi pienamente delle possibilità disponibili nell'ambito del contingente.

Articolo 126

Poteri delegati

1. Tenendo conto della necessità di garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario di importazione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, allo scopo di:
- a) determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario di importazione; tali condizioni possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazione, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore e degli usi e delle necessità delle industrie di trasformazione;
 - b) adottare le disposizioni relative al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni ai trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari di importazione;
 - c) subordinare la partecipazione al contingente tariffario di importazione alla costituzione di una cauzione;
 - d) adottare tutte le necessarie disposizioni per particolari specificità, requisiti o restrizioni applicabili ai contingenti tariffari previsti da un accordo internazionale o da un altro atto di cui all'articolo 125, paragrafo 1.
2. Tenendo conto della necessità di garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, in virtù degli accordi conclusi dall'Unione in forza dell'articolo 218 del trattato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160 del presente regolamento, per fare obbligo alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte per i prodotti che, se esportati, possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni.

Articolo 127

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:
 - a) l'apertura di contingenti tariffari annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, e il metodo di gestione da applicare;
 - b) norme per l'applicazione delle disposizioni specifiche previste dall'accordo o atto che adotta il regime di importazione o di esportazione, riguardanti in particolare:
 - i) garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
 - ii) il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui al punto i);
 - iii) la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore;
 - iv) la destinazione e l'uso dei prodotti;
 - c) il periodo di validità dei titoli o delle autorizzazioni;
 - d) l'importo della cauzione;
 - e) l'uso di titoli e, ove necessario, disposizioni specifiche riguardanti in particolare le condizioni di presentazione delle domande di titolo di importazione e di concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario;
 - f) le misure necessarie relative al documento di cui all'articolo 126, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 128

Altre competenze di esecuzione

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni di gestione atte a garantire che i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente tariffario non siano superati, in particolare attraverso la fissazione di un coefficiente di assegnazione a ciascuna domanda a partire dal raggiungimento dei quantitativi disponibili, il rigetto delle domande pendenti e, ove necessario, la sospensione della presentazione di ulteriori domande.
2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, disposizioni per la riassegnazione dei quantitativi non utilizzati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'IMPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI

Articolo 129

Importazioni di canapa

1. I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all'articolo 25, paragrafo 3, e all'articolo 28, lettera h), del regolamento (UE) n. [...] recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
 - b) i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 15 destinati alla semina sono scortati dalla prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, e dell'articolo 28, lettera h), del regolamento (UE) n. [...] recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
 - c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.
2. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

Articolo 130

Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore vitivinicolo

In conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, possono essere adottate deroghe all'allegato VII, parte II, sezione B, punto 5, o sezione C, per i prodotti importati.

Nel caso di deroghe all'allegato VII, parte II, sezione B, punto 5, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione, da parte dell'importatore, della prova ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, che:

- a) i prodotti non hanno beneficiato di deroghe, oppure

- b) se hanno beneficiato di deroghe, i prodotti non sono stati vinificati, ovvero, se vinificati, i prodotti ottenuti sono stati adeguatamente etichettati.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le norme atte a garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare relative all'importo della cauzione e all'etichettatura adeguata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

CAPO V

SALVAGUARDIA E PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Articolo 131

Misure di salvaguardia

1. La Commissione adotta misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁴⁴ e al regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi⁴⁵.
2. Salvo disposizione contraria contenuta in qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e in qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione previste in accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato sono adottate dalla Commissione in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.
3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

⁴⁴ GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

⁴⁵ GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, revocare o modificare le misure unionali di salvaguardia adottate in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Articolo 132

Sospensione dei regimi di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento attivo

1. Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo, mediante atti di esecuzione la Commissione può, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, sospendere in tutto o in parte il ricorso a detti regimi per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

2. Nella misura in cui ciò è necessario per il buon funzionamento dell'OCM, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, possono vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.

CAPO VI

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

Articolo 133

Campo di applicazione

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 218 del trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per:
 - a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:
 - i) cereali;
 - ii) riso;
 - iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);
 - iv) carni bovine;
 - v) latte e prodotti lattiero-caseari;
 - vi) carni suine;
 - vii) uova;
 - viii) carni di pollame;
 - b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), del presente paragrafo, da esportare sotto forma di prodotti trasformati in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁴⁶ e sotto forma di prodotti contenenti zucchero elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b).
2. La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

⁴⁶ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

Articolo 134

Ripartizione delle restituzioni all'esportazione

I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione sono assegnati:

- a) secondo il metodo più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni dell'Unione e del loro impatto sull'equilibrio del mercato, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori;
- b) secondo il metodo meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenendo conto delle esigenze amministrative.

Articolo 135

Fissazione delle restituzioni all'esportazione

1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse restituzioni all'esportazione in tutta l'Unione. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.
2. Le condizioni per la fissazione delle restituzioni all'esportazione sono adottate dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 136

Concessione delle restituzioni all'esportazione

1. Le restituzioni per i prodotti elencati nell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.
2. L'importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati all'articolo 133, paragrafo 1, lettera a), è l'importo applicabile il giorno della domanda del titolo oppure l'importo risultante dalla relativa gara e, in caso di restituzione differenziata, la restituzione applicabile in tale data:
 - a) alla destinazione indicata sul titolo, oppure
 - b) alla destinazione effettiva se diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l'importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal presente paragrafo, la Commissione può adottare le misure appropriate mediante atti di

esecuzione. Tali misure possono riguardare, in particolare, la procedura di presentazione delle domande.

3. Tenendo conto della necessità di garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I del trattato e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160 del presente regolamento, allo scopo di applicare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo ai prodotti di cui all'articolo 133, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

4. La restituzione è pagata se è fornita la prova che i prodotti:
 - a) sono usciti dal territorio doganale dell'Unione in conformità alla procedura di esportazione di cui all'articolo 161 del codice doganale;
 - b) nel caso di una restituzione differenziata, sono stati importati nel paese di destinazione indicato sul titolo o hanno raggiunto un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).

Articolo 137

Restituzioni all'esportazione di animali vivi nel settore delle carni bovine

1. Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento di restituzioni all'esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto della legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, in particolare di protezione degli animali durante il trasporto.
2. Tenendo conto della necessità di incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, compreso il ricorso a parti terze indipendenti.
3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 138

Limiti applicabili alle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 218 del trattato è assicurato sulla scorta dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi.

La Commissione può adottare gli atti di esecuzione necessari per il rispetto degli impegni in termini di volume, compresa la cessazione o la limitazione del rilascio di titoli di esportazione in caso di superamento o di possibile superamento di tali volumi. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

Articolo 139

Poteri delegati

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Tenendo conto della necessità di garantire l'adempimento degli obblighi degli operatori che partecipano a una procedura di gara, la Commissione definisce, mediante atti delegati, l'esigenza principale per lo svincolo delle cauzioni connesse al titolo di esportazione per le restituzioni oggetto di gara.
3. Tenendo conto della necessità di ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità, la Commissione può, mediante atti delegati, fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatoria la presentazione di un titolo di esportazione, stabilire le destinazioni o le operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione, nonché autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.
4. Data la necessità di tener conto di situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e di aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare misure riguardanti:
 - a) la fissazione di un'altra data per la restituzione;
 - b) le conseguenze del pagamento di una restituzione all'esportazione nel caso in cui il codice del prodotto o la destinazione indicati su un titolo non corrispondano al prodotto o alla destinazione effettivi;
 - c) il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione;

- d) le verifiche e le prove in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, nonché l'eventuale reimportazione nel territorio doganale dell'Unione;
 - e) le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.
5. Tenendo conto della necessità di garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione e di evitare il loro rientro in tale territorio e per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare misure riguardanti:
- a) il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea;
 - b) la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo;
 - c) la prova di arrivo a destinazione nel caso delle restituzioni differenziate;
 - d) le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta;
 - e) le condizioni di approvazione della prova di arrivo a destinazione, nel caso delle restituzioni differenziate, a cura di parti terze indipendenti.
6. Tenendo conto delle specificità dei diversi settori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati, requisiti e condizioni specifiche per gli operatori e i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione, la definizione e le caratteristiche dei prodotti, nonché la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione.

Articolo 140

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione, relative in particolare:

- a) alla redistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati;
- b) ai prodotti di cui all'articolo 133, paragrafo 1, lettera b).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 141

Altre competenze di esecuzione

Mediante atti di esecuzione la Commissione può fissare coefficienti per adeguare le restituzioni all'esportazione in conformità alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 139, paragrafo 6.

CAPO VII

PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Articolo 142

Sospensione del regime di perfezionamento passivo

1. Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento passivo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, sospendere in tutto o in parte il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

2. Nella misura in cui ciò è necessario per il buon funzionamento dell'OCM, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, possono vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento passivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.

PARTE IV

REGOLE DI CONCORRENZA

CAPO I

Regole applicabili alle imprese

Articolo 143

Applicazione degli articoli da 101 a 106 del trattato

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, gli articoli da 101 a 106 del trattato e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 144 a 146 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.

Articolo 144

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 143, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 106 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 107 del presente regolamento nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la concorrenza sia in questo modo eliminata o siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

2. Dopo aver consultato gli Stati membri e sentite le imprese o associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriate, la Commissione ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare mediante atti di esecuzione, attraverso l'adozione di una decisione che deve essere pubblicata, quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano le condizioni specificate al paragrafo 1.

La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro ovvero di un'impresa o di un'associazione di imprese interessata.

3. La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

Articolo 145

Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in virtù dell'articolo 108 del presente regolamento, la cui finalità è lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, e, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 108, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:
 - a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;
 - b) entro i due mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni richieste, la Commissione, mediante atti di esecuzione, non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.
3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
 - a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
 - b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;
 - c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;
 - d) comportano la fissazione di prezzi o di quote;
 - e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b), constatata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valse dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

CAPO II

Regole in materia di aiuti di Stato

Articolo 146

Applicazione degli articoli da 107 a 109 del trattato

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in forza e in conformità:
 - a) delle misure previste dal presente regolamento finanziate, in tutto o in parte, dall'Unione, oppure
 - b) delle disposizioni degli articoli da 147 a 153 del presente regolamento.

Articolo 147

Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

In deroga all'articolo 41, paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 43, 47 e 48, gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

L'intensità massima dell'aiuto stabilita nelle pertinenti regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprendente le risorse unionali e nazionali.

Articolo 148

Pagamenti nazionali per le renne in Finlandia e in Svezia

Con riserva di autorizzazione adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione, la Finlandia e la Svezia possono concedere pagamenti nazionali per la produzione e l'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (codici NC ex 0208 ed ex 0210), purché non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.

Articolo 149

Pagamenti nazionali per il settore dello zucchero in Finlandia

La Finlandia può concedere ai bieticoltori pagamenti nazionali fino a un massimo di 350 EUR/ha per campagna di commercializzazione.

Articolo 150

Pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio.

Articolo 151

Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi

1. In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria.
2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.
3. L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti non supera il 15% del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato IV per lo stesso anno.
4. Gli Stati membri che desiderano ricorrere ai pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. Mediante atti di esecuzione, la Commissione decide in merito all'approvazione della misura e alla possibilità di concedere pagamenti nazionali.
5. L'alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 152

Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 21 e all'articolo 24, per la fornitura dei prodotti agli allievi degli istituti scolastici o per i costi correlati di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 21, pagamenti nazionali per finanziare le misure di accompagnamento necessarie ai fini dell'efficacia del programma di distribuzione di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati agli allievi degli istituti scolastici previsti dall'articolo 21, paragrafo 2.

Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, per un importo massimo di 120,75 EUR/ha all'anno, agli agricoltori che producono i prodotti seguenti:
 - a) mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12;
 - b) nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22;
 - c) noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e 0802 32;
 - d) pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
 - e) carrube di cui al codice NC 1212 99 30.

2. I pagamenti nazionali possono essere versati per una superficie massima di:

Stato Membro	Superficie massima (ha)
Belgio	100
Bulgaria	11 984
Germania	1 500
Grecia	41 100
Spagna	568 200
Francia	17 300
Italia	130 100
Cipro	5100
Lussemburgo	100
Ungheria	2 900
Paesi Bassi	100
Polonia	4 200
Portogallo	41 300
Romania	1 645
Slovenia	300
Slovacchia	3 100
Regno Unito	100

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dei pagamenti nazionali all'appartenenza dell'agricoltore ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 106.

PARTE V

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Misure eccezionali

SEZIONE 1

TURBATIVE DEL MERCATO

Articolo 154

Misure per contrastare le turbative del mercato

1. Tenendo conto della necessità di contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure necessarie nel settore interessato, nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 218 del trattato.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minaccia di turbative del mercato di cui al primo comma, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 161 del presente regolamento.

Nella misura necessaria e per il periodo necessario tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.
3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare, le procedure e i criteri tecnici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 2

MISURE DI SOSTEGNO DEL MERCATO CONNESSE A MALATTIE DEGLI ANIMALI E ALLA PERDITA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI IN SEGUITO AI RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA, PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI O PER LA SALUTE DELLE PIANTE

Articolo 155

Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure eccezionali di sostegno:
 - a) a favore del mercato colpito, per tener conto delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali e
 - b) per tener conto di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai seguenti settori:
 - a) carni bovine;
 - b) latte e prodotti lattiero-caseari;
 - c) carni suine;
 - d) carni ovine e caprine;
 - e) uova;
 - f) carni di pollame.

Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri prodotti agricoli tranne quelli elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.

4. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizootie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.
5. L'Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60% delle spese.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

SEZIONE 3

PROBLEMI SPECIFICI

Articolo 156

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di emergenza necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici. Tali misure possono derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
2. Per motivi di urgenza debitamente giustificati la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3, per risolvere problemi specifici.

CAPO II

Comunicazioni e relazioni

Articolo 157

Comunicazioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche,

controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.

2. Tenendo conto della necessità di rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160 che definiscono:
 - a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
 - b) i metodi di comunicazione delle informazioni,
 - c) le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
 - d) le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni.
3. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione:
 - a) regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo;
 - b) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, alla periodicità e alle scadenze;
 - c) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 158

Relazioni obbligatorie della Commissione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) ogni tre anni dopo il 2013, una relazione sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura previste dagli articoli da 52 a 54;

- b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, una relazione sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare sul funzionamento degli articoli da 104 a 107 e dell'articolo 145 nel medesimo settore, con particolare riferimento ai possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune, corredata di proposte adeguate.

CAPO III

Riserva per le crisi nel settore agricolo

Articolo 159

Uso della riserva

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore agricolo, alle condizioni e secondo la procedura di cui al paragrafo 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria⁴⁷, sono messi a disposizione delle misure contemplate dal presente regolamento nell'anno o negli anni per i quali è richiesto un sostegno supplementare e attuate in circostanze che esulano dal normale andamento dei mercati.

In particolare i fondi sono trasferiti per spese a titolo:

- a) della parte II, titolo I, capo I,
- b) della parte III, capo VI e
- c) del capo I della presente parte.

La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, e in deroga al secondo comma del presente articolo, che il trasferimento di fondi non si effettua per determinate spese di cui alla lettera b) del medesimo comma, se dette spese rientrano nella normale gestione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

⁴⁷ GU L [...], [...], pag. [...].

PARTE VI

DELEGHE DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Deleghe di potere e disposizioni di esecuzione

Articolo 160

Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. Alla Commissione sono conferite le deleghe di potere previste dal presente regolamento per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.
3. Le deleghe di potere di cui al presente regolamento possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

Articolo 161

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati in virtù del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano fintanto che non siano sollevate obiezioni in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato adottato in virtù del presente articolo al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato adottato in virtù del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 160, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente dopo la notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni.

Articolo 162

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 163

Abrogazioni

1. Il regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] è abrogato.
Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]:
 - a) nel settore dello zucchero, gli articoli 248, 260, 261 e 262 della parte II, titolo I, e la parte II dell'allegato III si applicano fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2014/15, ossia fino al 30 settembre 2015;
 - b) le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione di latte stabilito nella parte II, titolo I, capo III si applicano fino al 31 marzo 2015;

- c) nel settore vitivinicolo:
 - i) gli articoli da 82 a 87 per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 82, paragrafo 2, non ancora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 83, paragrafo 1, non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di tali superfici;
 - ii) il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione V, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015, o, nella misura necessaria per dare efficacia alle decisioni adottate dagli Stati membri in virtù dell'articolo 89, paragrafo 5, fino al 31 dicembre 2018;
 - d) l'articolo 291, paragrafo 2, fino al 31 marzo 2014;
 - e) l'articolo 293, primo e secondo comma, fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2013/14;
 - f) l'articolo 294 fino al 31 dicembre 2017;
 - g) l'articolo 326.
2. I riferimenti al regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. [...] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e vanno letti secondo le tavole di concordanza figuranti nell'allegato VIII del presente regolamento.
3. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 1037/2001 del Consiglio.

Articolo 164

Disposizioni transitorie

Tenendo conto della necessità di garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] a quelli previsti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

Articolo 165

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 101 e l'allegato III, per quanto riguarda il settore dello zucchero, si applicano solo dopo la fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2014/15, ossia dal 1° ottobre 2015.

2. Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli articoli 104 e 105 si applicano fino al 30 giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Parte I: Cereali

Il settore dei cereali comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0709 90 60	Granturco dolce, fresco o refrigerato
0712 90 19	Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
1001 90 99	Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00 00	Avena
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido
1005 90 00	Granturco non destinato alla semina
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
b) 1001 10 00	Frumento duro
c) 1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
1102 10 00	Farina di segala
1103 11	Semole e semolini di frumento (grano)
1107	Malto, anche torrefatto
d) 0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
ex 1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 20	– Farina di granturco
1102 90	– altre:
1102 90 10	– – Farina di orzo
1102 90 30	– – Farina di avena
1102 90 90	– – altre
ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50
ex 1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1106 20	Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714
ex 1108	Amidi e fecole; inulina:
	– Amidi e fecole:
1108 11 00	– – Amido di frumento (grano)
1108 12 00	– – Amido di granturco
1108 13 00	– – Fecola di patate
1108 14 00	– – Fecola di manioca
ex 1108 19	– – Altri amidi e fecole:
1108 19 90	– – – altri
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

Codice NC	Designazione delle merci
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
ex 1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20% di fruttosio:
	– – altri:
ex 1702 30 50	– – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99% di glucosio
ex 1702 30 90	– – – altri, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99% di glucosio
ex 1702 40	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:
1702 40 90	– – altri
ex 1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio:
1702 90 50	– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina – – Zuccheri e melassi caramellati: – – – altri:
1702 90 75	– – – – in polvere, anche agglomerati
1702 90 79	– – – – altri
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
ex 2106 90	– altre – – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: – – – altri
2106 90 55	– – – – Sciroppi di glucosio o di maltodestrina
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet:
2303 10	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
2303 30 00	– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
ex 2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: – altri
2306 90 05	– – di germi di granturco
ex 2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 00 40	– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
2309 10 11	– – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di
2309 10 13	maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o
2309 10 31	prodotti lattiero-caseari
2309 10 33	
2309 10 51	
2309 10 53	

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2309 90	– altri:
2309 90 20	– – Prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata
	– – altri, compresi i miscugli:
2309 90 31	– – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di
2309 90 33	maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o
2309 90 41	prodotti lattiero-caseari:
2309 90 43	
2309 90 51	
2309 90 53	

(¹) Ai fini dell'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.

Parte II: Riso

Il settore del riso comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
a) da 1006 10 21 a 1006 10 98	Risone (riso "paddy"), diverso da quello destinato alla semina
1006 20	Riso semigreggio (bruno)
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato
b) 1006 40 00	Rotture di riso
c) 1102 90 50	Farina di riso
1103 19 50	Semole e semolini di riso
1103 20 50	Pellet di riso
1104 19 91	Fiocchi di riso
ex 1104 19 99	Grani di riso schiacciati
1108 19 10	Amido di riso

Parte III: Zucchero

Il settore dello zucchero comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 1212 91	Barbabietole da zucchero
1212 99 20	Canna da zucchero
b) 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
c) 1702 20	Zucchero e sciroppo d'acero
1702 60 95 e 1702 90 95	Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio
1702 90 71	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50% o più di saccarosio
2106 90 59	Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina
d) 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30	Isoglucosio
e) 1702 60 80 1702 90 80	Sciroppo di inulina
f) 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero
g) 2106 90 30	Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati
h) 2303 20	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

Parte IV: Foraggi essiccati

Il settore dei foraggi essiccati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 1214 10 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica essiccata artificialmente con il calore
	– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica altrimenti essiccata e macinata
ex 1214 90 90	– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno
	– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
b) ex 2309 90 99	– Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba
	– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati.

Parte V: Sementi

Il settore delle sementi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
0712 90 11	Granturco dolce ibrido: – destinato alla semina
0713 10 10	Piselli (<i>Pisum sativum</i>): – destinati alla semina
ex 0713 20 00	Ceci (garbanzos): – destinati alla semina
ex 0713 31 00	Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek: – destinati alla semina
ex 0713 32 00	Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>): – destinati alla semina
0713 33 10	Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>): – destinati alla semina
ex 0713 39 00	Altri fagioli: – destinati alla semina
ex 0713 40 00	Lenticchie: – destinate alla semina
ex 0713 50 00	Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>): – destinate alla semina
ex 0713 90 00	Altri legumi da granella secchi: – destinati alla semina
1001 90 10	Spelta: – destinata alla semina
ex 1005 10	Granturco ibrido da semina
1006 10 10	Risone (riso "paddy"): – destinato alla semina
1007 00 10	Sorgo a grani ibrido: – destinato alla semina
1201 00 10	Fave di soia, anche frantumate: – destinate alla semina
1202 10 10	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio: – destinate alla semina
1204 00 10	Semi di lino, anche frantumati: – destinati alla semina
1205 10 10 e ex 1205 90 00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: – destinati alla semina
1206 00 10	Semi di girasole, anche frantumati: – destinati alla semina
ex 1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: – destinati alla semina
1209	Semi, frutti e spore: – destinati alla semina

Parte VI: Luppolo

Il settore del luppolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue

Codice NC	Designazione delle merci
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1302 13 00	Succhi ed estratti vegetali di luppolo

Parte VII: Olio di oliva e olive da tavola

Il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
b) 0709 90 31	Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
0709 90 39	Altre olive, fresche o refrigerate
0710 80 10	Olive, non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate
0711 20	Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate
ex 0712 90 90	Olive secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
2001 90 65	Olive preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico
ex 2004 90 30	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate
2005 70 00	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate
c) 1522 00 31	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva
1522 00 39	
2306 90 11	Sanse di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva
2306 90 19	

Parte VIII: Lino e canapa

Il settore del lino e della canapa comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

Parte IX: Ortofrutticoli freschi

Il settore degli ortofrutticoli freschi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60
ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20
0803 00 11	Banane da cuocere, fresche
ex 0803 00 90	Banane da cuocere, essiccate
0804 20 10	Fichi, freschi
0804 30 00	Ananassi
0804 40 00	Avocadi
0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi
0806 10 10	Uve da tavola, fresche
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche
0810	Altra frutta fresca
0813 50 31 0813 50 39	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802
0910 20	Zafferano
ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato
ex 1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (<i>origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
1212 99 30	Carrube

Parte X: Ortofrutticoli trasformati

Il settore degli ortofrutticoli trasformati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0710 80 59
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30
ex 0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratate per essiccamento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90

0804 20 90	Fichi secchi
0806 20	Uve secche
ex 0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98
ex 0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0904 20 10	Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati
b)	
ex 0811	Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 1302 20	Sostanze pectiche e pectinati
ex 2001	Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20 - granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2001 90 30 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2001 90 40 - cuori di palma della sottovoce 2001 90 60 - olive della sottovoce 2001 90 65 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
ex 2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91
ex 2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70 00, il granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2005 80 00 e frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10
ex 2006 00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99
ex 2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10 - confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10 - cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 - granturco della sottovoce 2008 99 85 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2008 99 91 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99 - miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98 - banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99
ex 2009	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80

Parte XI: Banane

Il settore delle banane comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
0803 00 19	Banane fresche, escluse le banane da cuocere
ex 0803 00 90	Banane essiccate, escluse le banane da cuocere
ex 0812 90 98	Banane temporaneamente conservate
ex 0813 50 99	Miscugli contenenti banane essiccate
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane
ex 2006 00 99	Banane cotte negli zuccheri o candite
ex 2007 10 99	Preparazioni omogeneizzate di banane
ex 2007 99 39 ex 2007 99 50 ex 2007 99 97	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane
ex 2008 92 59 ex 2008 92 78 ex 2008 92 93 ex 2008 92 98	Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole
ex 2008 99 49 ex 2008 99 67 ex 2008 99 99	Banane altrimenti preparate o conservate
ex 2009 80 35 ex 2009 80 38 ex 2009 80 79 ex 2009 80 86 ex 2009 80 89 ex 2009 80 99	Succhi di banane

Parte XII: Settore vitivinicolo

Il settore vitivinicolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 2009 61 2009 69	Succhi di uve (compresi i mosti di uva)
2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98	Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole
b) ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98
c) 0806 10 90	Uve fresche diverse da quelle da tavola
2209 00 11 2209 00 19	Aceto di vino
d) 2206 00 10	Vinello
2307 00 11 2307 00 19	Fecce di vino
2308 00 11 2308 00 19	Vinaccia

Parte XIII: Piante vive e prodotti della floricoltura

Il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura comprende tutti i prodotti di cui al capitolo 6 della nomenclatura combinata.

Parte XIV: Tabacco

Il settore del tabacco comprende i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del codice 2401 della nomenclatura combinata.

Parte XV: Carni bovine

Il settore delle carni bovine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
a) da 0102 90 05 a 0102 90 79	Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0206 10 95	Pezzi detti "onglets" e "hampes" freschi o refrigerati
0206 29 91	Pezzi detti "onglets" e "hampes" congelati
0210 20	Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes", salati o in salamoia, secchi o affumicati
0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
1602 50 10	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
1602 90 61	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte
b) 0102 10	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura
0206 10 98	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici
0206 21 00	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 22 00	
0206 29 99	
0210 99 59	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes"
ex 1502 00 90	Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503
1602 50 31 e 1602 50 95	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
1602 90 69	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

Parte XVI: Latte e prodotti lattiero-caseari

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
b) 0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
c) da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 9011 a 0403 90 69	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao
d) 0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
e) ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75% ed inferiore a 80%
f) 0406	Formaggi e latticini
g) 1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno di 99% di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
h) 2106 90 51	Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato
i) ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: – Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento, direttamente o in virtù del regolamento (CE) n. 1667/2006, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica la parte I del presente allegato.

Parte XVII: Carni suine

Il settore delle carni suine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 0103	Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura
(b) ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
ex 0206	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate
ex 0209 00	Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate
1501 00 11 1501 00 19	Grassi di maiale (compreso lo strutto)
c) 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
1602 10 00	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra
1602 41 10 1602 42 10 da 1602 49 11 a 1602 49 50	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica
1602 90 10	Preparazioni di sangue di qualsiasi animale
1602 90 51	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica
1902 20 30	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20% di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

Parte XVIII: Carni ovine e caprine

Il settore delle carni ovine e caprine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

	Codice NC	Designazione delle merci
a)	0104 10 30	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)
	0104 10 80	Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli agnelli
	0104 20 90	Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura
	0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
	0210 99 21	Carni di animali delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
	0210 99 29	Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
b)	0104 10 10	Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura
	0104 20 10	Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura
	0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	0210 99 60	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate
ex	1502 00 90	Grassi di animali della specie ovina e caprina, diversi da quelli di cui alla voce 1503
c)	1602 90 72	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte
	1602 90 74	Miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni e frattaglie non cotte
d)	1602 90 76	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, diverse da quelle non cotte
	1602 90 78	o dai miscugli

Parte XIX: Uova

Il settore delle uova comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

	Codice NC	Designazione delle merci
a)	0407 00 11	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte
	0407 00 19	
	0407 00 30	
b)	0408 11 80	Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, diversi da quelli inadatti al consumo umano, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	0408 19 81	
	0408 19 89	
	0408 91 80	
	0408 99 80	

Parte XX: Carni di pollame

Il settore delle carni di pollame comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0105	Pollame vivo, ossia pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , anatre, oche, tacchini e faraone
b) ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati di cui alla lettera c)
c) 0207 13 91	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati
0207 14 91	
0207 26 91	
0207 27 91	
0207 34	
0207 35 91	
0207 36 81	
0207 36 85	
0207 36 89	
0210 99 71	Fegati di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati
0210 99 79	
d) 0209 00 90	Grasso di volatili non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato
e) 1501 00 90	Grasso di volatili
f) 1602 20 10	Altre preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra
1602 31	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105
1602 32	
1602 39	

Parte XXI: Alcole etilico di origine agricola

1. Il settore dell'alcole etilico comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2207 10 00	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato
ex 2207 20 00	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato
ex 2208 90 91 e ex 2208 90 99	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

2. Il settore dell'alcole etilico comprende anche i prodotti a base di alcole etilico di origine agricola del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al punto 1.

Parte XXII: Prodotti dell'apicoltura

Il settore dell'apicoltura comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
0409 00 00	Miele naturale
ex 0410 00 00	Pappa reale e propoli, commestibili
ex 0511 99 85	Pappa reale e propoli, non commestibili
ex 1212 99 70	Polline
ex 1521 90	Cera d'api

Parte XXIII: Bachi da seta

Il settore della bachicoltura comprende i bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0106 90 00 nonché le uova di bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0511 99 85.

Parte XXIV: Altri prodotti

Per "altri prodotti" si intendono i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diversi da quelli elencati nelle parti da I a XXIII, compresi quelli elencati nelle sezioni 1 e 2.

Sezione 1

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
0101 10	– Riproduttori di razza pura:
0101 10 10	– – Cavalli (*)
0101 10 90	– – altri
0101 90	– altri:
	– – Cavalli:
0101 90 19	– – – diversi da quelli destinati alla macellazione
0101 90 30	– – Asini
0101 90 90	– – Muli e bardotti
ex 0102	Animali vivi della specie bovina:
ex 0102 90	– diversi dai riproduttori di razza pura:
0102 90 90	– – diversi da quelli delle specie domestiche
ex 0103	Animali vivi della specie suina:
0103 10 00	– Riproduttori di razza pura (b)
	– altri:
ex 0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg:
0103 91 90	– – – diversi da quelli delle specie domestiche
ex 0103 92	– – di peso uguale o superiore a 50 kg:

Codice NC	Designazione delle merci
0103 92 90	-- diversi da quelli delle specie domestiche
0106	Altri animali vivi
ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: -- fresche o refrigerate:
ex 0203 11	-- in carcasse o mezzene:
0203 11 90	--- diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0203 12	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0203 12 90	--- diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0203 19	-- altre:
0203 19 90	--- diverse da quelle della specie suina domestica
	-- Congelate:
ex 0203 21	-- in carcasse o mezzene:
0203 21 90	--- diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0203 22	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0203 22 90	--- diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0203 29	-- altre:
0203 29 90	--- diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0205 00	Carni di animali delle specie asinina o mulesca o di bardotti, fresche, refrigerate o congelate
ex 0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
ex 0206 10	-- della specie bovina, fresche o refrigerate
0206 10 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (*)
	-- della specie bovina, congelate:
ex 0206 22 00	-- Fegati:
	--- destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (*)
ex 0206 29	-- altre:
0206 29 10	--- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (*)
ex 0206 30 00	-- della specie suina, fresche o refrigerate:
	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (*)
	-- altre:
	--- diverse da quelle della specie suina domestica
	-- della specie suina, congelate:
ex 0206 41 00	-- Fegati:
	--- destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (*)
	--- altre:
	---- diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0206 49 00	-- altre:
	--- della specie suina domestica:
	---- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (*)
	---- altre
ex 0206 80	-- altre, fresche o refrigerate:
0206 80 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (*)
	-- altre:
0206 80 91	--- delle specie equina, asinina o mulesca
ex 0206 90	-- altre, congelate:
0206 90 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (*)
	-- altre:
0206 90 91	--- delle specie equina, asinina o mulesca
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	– Carni della specie suina:
ex 0210 11	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0210 11 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0210 12	– – Pancette (ventresche) e loro pezzi:
0210 12 90	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0210 19	– – altre:
0210 19 90	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
	– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
0210 91 00	– – di primati
0210 92 00	– – di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)
0210 93 00	– – di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
ex 0210 99	– – altre:
	– – – Carni:
0210 99 31	– – – – di renna
0210 99 39	– – – – altre
	– – – Frattaglie:
	– – – – diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina
0210 99 80	– – – – – diverse dai fegati di volatili
ex 0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
0407 00 90	– diverse da quelle di volatili da cortile
ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	– Tuorli:
ex 0408 11	– – essiccati:
0408 11 20	– – – non atti ad uso alimentare ^(d)
ex 0408 19	– – altri:
0408 19 20	– – – non atti ad uso alimentare ^(d)
	– altri:
ex 0408 91	– – essiccati:
0408 91 20	– – – non atti ad uso alimentare ^(d)
ex 0408 99	– – altri:
0408 99 20	– – – non atti ad uso alimentare ^(d)
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:
ex 0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
0511 10 00	– Sperma bovino
	– altri:
ex 0511 99	– – altri:
0511 99 85	– – – altri
ex 0709	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:
ex 0709 60	– Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :
	– – altri:
0709 60 91	– – – – Del genere <i>Capsicum</i> destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di <i>Capsicum</i> ^(e)
0709 60 95	– – – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ^(e)
0709 60 99	– – – – altri

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0710	Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati:
ex 0710 80	– Altri ortaggi o legumi:
0710 80 59	– – Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :
ex 0711	– – – diversi dai peperoni
ex 0711 90	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90 10	– Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
ex 0713	– – Ortaggi o legumi:
ex 0713 10	– – – Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni
0713 10 90	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
ex 0713 20 00	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>):
ex 0713 31 00	– – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 32 00	– Ceci (garbanzos):
ex 0713 33	– – diversi da quelli destinati alla semina
0713 33 90	– Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
ex 0713 39 00	– – Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L) Wilczek:
ex 0713 40 00	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 50 00	– – Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>):
ex 0713 90 00	– – – diversi da quelli destinati alla semina
0801	– – Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):
ex 0802	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0802 90	– – altri:
ex 0802 90 20	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0804	– Lenticchie:
0804 10 00	– – diverse da quelle destinate alla semina
0902	– Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>):
ex 0904	– – diverse da quelle destinate alla semina
0905 00 00	– altre:
0906	– – diverse da quelle destinate alla semina
0907 00 00	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0908	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
0909	– altre:
ex 0910	– – Noci di arec (o di betel) e noci di cola
ex 1106	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
1106 10 00	– Datteri
ex 1106 30	Tè, anche aromatizzato
1106 30 90	Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10
	Vaniglia
	Cannella e fiori di cinnamomo
	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro
	Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie esclusi timo e zafferano
	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:
	– dei legumi da granella secchi della voce 0713
	– dei prodotti del capitolo 8:
	– – diversi dalle banane

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1108	Amidi e fecole; inulina:
1108 20 00	– Inulina
1201 00 90	Fave di soia, anche frantumate, diverse da quelle destinate alla semina
1202 10 90	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse da quelle destinate alla semina
1202 20 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate
1203 00 00	Copra
1204 00 90	Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1205 10 90 e	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1205 90 00	
1206 00 91	Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1206 00 99	
1207 20 90	Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 40 90	Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 50 90	Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 91 90	Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 99 91	Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1207 99 97	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa
ex 1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 85 nella parte IX del presente allegato
ex 1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
ex 1212 99	– – diversi dalle canne da zucchero:
1212 99 41 e	– – – Semi di carrube
1212 99 49	
ex 1212 99 70	– – – altri, ad eccezione delle radici di cicoria
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet
ex 1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:
ex 1214 10 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica, eccetto di erba medica essiccata artificialmente con il calore, o di erba medica altrimenti essiccata e macinata
ex 1214 90	– altri:
1214 90 10	– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio
ex 1214 90 90	– – altri, esclusi:
	– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno
	– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
ex 1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503:
ex 1502 00 10	– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui (°)
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
ex 1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente esclusi gli oli di fegato di pesci e loro frazioni di cui alle voci 1504 10 e 1504 20
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Codice NC	Designazione delle merci
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
ex 1515	Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba della sottovoce 1515 90 11) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti "opalwax" della sottovoce 1516 20 10)
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10, 1517 90 10 e 1517 90 93
1518 00 31	Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (*)
1518 00 39	
1522 00 91	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazioni provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva
1522 00 99	Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
	– della specie suina:
ex 1602 41	– – Prosciutti e loro pezzi:
1602 41 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 1602 42	– – Spalle e loro pezzi:
1602 42 90	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
ex 1602 49	– – altri, compresi i miscugli:
1602 49 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 1602 90	– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
	– – diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
1602 90 31	– – – di selvaggina o di coniglio
	– – – altre:
	– – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica:
	– – – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:
1602 90 99	– – – – – diverse da quelle di ovini o caprini
ex 1603 00	Estratti e sughi di carne
1801 00 00	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
ex 2001	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
ex 2001 90	– altri:
2001 90 20	– – Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
ex 2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
ex 2005 99	– Altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2005 99 10	– – Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
ex 2206	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove:
da 2206 00 31 a 2206 00 89	– diverse dal vinello
ex 2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
2301 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie; ciccioli

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
2302 50 00	– di legumi
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide
ex 2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 ad eccezione della sottovoce NC 2306 90 05 (panelli ed altri residui solidi dell'estrazione di germi di granturco) e 2306 90 11 e 2306 90 19 (sanse di olive e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva)
ex 2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio
2307 00 90	– Tartaro greggio
ex 2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 00 90	– diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d'India e da altri residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
2309 10 90	– – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari
ex 2309 90	– altri:
2309 90 10	– – altri, comprese le premiscele:
	– – Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini
ex 2309 90 91 a	– – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi:
2309 90 99	– Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba
	– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo trattino

^(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3)].

^(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

^(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

^(d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste alla sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata.

Sezione 2

Codice NC	Designazione delle merci
0101 90 11	Cavalli vivi destinati alla macellazione ^(a)
ex 0205 00	Carni di animali della specie equina, fresche, refrigerate o congelate
0210 99 10	Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche
0511 99 10	Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge
0701	Patate, fresche o refrigerate
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet, di patate
ex 1212 99 70	Radici di cicoria
2209 00 91 e 2209 00 99	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico, diversi dall'aceto di vino
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

^(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. articoli

ALLEGATO II

DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Parte I: Definizioni per il settore del riso

I. Per "risone", "riso semigreggio", "riso semilavorato", "riso lavorato", "riso a grani tondi", "riso a grani medi", "riso a grani lunghi A o B" e "rottore di riso" si intende:

1. (a) "risone": riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;
 - b) "riso semigreggio": il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa definizione rientrano tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali "riso bruno", "riso cargo", "riso loonzain" e "riso sbramato";
 - c) "riso semilavorato": il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;
 - d) "riso lavorato": il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10% dei grani al massimo;
2. a) "riso a grani tondi": riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;
 - b) "riso a grani medi": riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;
 - c) "riso a grani lunghi":
 - i) categoria A: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;
 - ii) categoria B: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;
 - d) "misurazione dei grani": la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:
 - i) prelevare un campione rappresentativo della partita;
 - ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;
 - iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;
 - iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale;

3. "rotture di riso": frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.
- II. Per quanto riguarda i grani e le rotture che non sono di qualità perfetta, si applicano le seguenti definizioni:
- A. "Grani interi": grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.
- B. "Grani spuntati": grani ai quali è stato tolto tutto il dente.
- C. "Grani rotti o rotture": grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:
- le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);
 - le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture);
 - le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);
 - i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).
- D. "Grani verdi": grani a maturazione incompleta.
- E. "Grani che presentano deformità naturali": grani che mostrano deformità naturali, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.
- F. "Grani gessati": grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.
- G. "Grani striati rossi": grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.
- H. "Grani vaiolati": grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.
- I. "Grani maculati": grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed

un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

- J. "Grani gialli": grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.
- K. "Grani ambrati": grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

Parte II: Definizioni per il settore del luppolo

1. "Luppolo": le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (*Humulus lupulus*); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;
2. "luppolo in polvere": il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;
3. "luppolo in polvere arricchito di luppolina": il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;
4. "estratto di luppolo": i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;
5. "prodotti miscelati di luppolo": la miscela di due o più dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.

Parte III: Definizioni per il settore vitivinicolo

Definizioni riguardanti la vite

1. "Estirpazione": l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata.
2. "Impianto": la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.
3. "Sovrainnesto": l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Definizioni riguardanti i prodotti

4. "Uve fresche": il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.
5. "Mosto di uve fresche mutizzato con alcole": il prodotto:
 - a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12% vol e non superiore a 15% vol;
 - b) ottenuto mediante aggiunta a un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5% vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 63, paragrafo 2:
 - i) di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96% vol;

- ii) o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 80% vol.

6. "Succo di uve": il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:

- a) ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;
- b) ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

7. "Succo di uve concentrato": il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9%.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

8. "Fecce di vino": il residuo:

- a) che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;
- b) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a);
- c) che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato; oppure
- d) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c).

9. "Vinaccia": il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.

10. "Vinello": il prodotto ottenuto:

- a) dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua; oppure
- b) mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

11. "Vino alcolizzato": il prodotto:

- a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18% vol e non superiore a 24% vol;
- b) ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86% vol, a un vino non contenente zucchero residuo; oppure
- c) avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,5 g/l.

12. "Partita" (cuvée):
- a) il mosto di uve;
 - b) il vino; oppure
 - c) il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse, destinati all'elaborazione di un tipo determinato di vino spumante..

Titolo alcolometrico

13. "Titolo alcolometrico volumico effettivo": il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.
14. "Titolo alcolometrico volumico potenziale": il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.
15. "Titolo alcolometrico volumico totale": la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.
16. "Titolo alcolometrico volumico naturale": il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento.
17. "Titolo alcolometrico massico effettivo": il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto.
18. "Titolo alcolometrico massico potenziale": il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.
19. "Titolo alcolometrico massico totale": la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.

Parte IV: Definizioni per il settore delle carni bovine

- 1. "Bovini": gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei codici NC ex 0102 10 e da 0102 90 05 a 0102 90 79;
- 2. "bovini adulti": bovini di età pari o superiore a otto mesi.

Parte V: Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, la frase "fabbricato direttamente dal latte o dalla crema" non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato.

Parte VI: Definizioni per il settore delle uova

1. "Uova in guscio": le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui al punto 2;
2. "uova da cova": le uova di volatili da cortile destinate alla cova;
3. "prodotti sgusciati interi": le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;
4. "prodotti sgusciati separati": i gialli d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

Parte VII: Definizioni per il settore delle carni di pollame

1. "Pollame vivo": i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi;
2. "pulcini": i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;
3. "pollame macellato": i volatili morti della specie *Gallus domesticus*, anatre, oche, tacchini e faraone, interi, anche senza frattaglie;
4. "prodotti derivati": i prodotti seguenti:
 - a) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera a);
 - b) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera b), salvo il pollame macellato e le frattaglie commestibili, denominati "parti di volatili";
 - c) frattaglie commestibili di cui all'allegato I, parte XX, lettera b);
 - d) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera c);
 - e) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettere d) ed e);
 - f) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera f), esclusi i prodotti dei codici NC 1602 20 11 e 1602 20 19.

Parte VIII: Definizioni per il settore dell'apicoltura

1. Per "miele" si intende la sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Le principali varietà di miele sono:

- a) secondo l'origine:
 - i) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;
 - ii) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (*Hemiptera*) che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;
- b) secondo il metodo di produzione e/o di estrazione:
 - iii) miele di favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti o di sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;
 - iv) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;
 - v) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;
 - vi) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
 - vii) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 °C;
 - viii) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.

Per "miele per uso industriale" si intende:

- a) miele adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e
 - b) che può:
 - avere un gusto o un odore anomali, oppure
 - avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente, oppure
 - essere stato surriscaldato.
2. Per "prodotti apicoli" si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline.

ALLEGATO III

QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 7

A. Qualità tipo del risone

Il risone della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

- a) è di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore;
- b) ha un tenore di umidità del 13% al massimo;
- c) ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63% del peso in grani interi (con una tolleranza del 3% di grani spuntati), con una percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta pari a:

grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e 1006 10 98:	1,5%
grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e 1006 10 98:	2,0%
grani striati rossi	1,0%
grani vaiolati	0,50%
grani maculati	0,25%
grani gialli	0,02%
grani ambrati	0,05%

B. Qualità tipo dello zucchero

I. Qualità tipo delle barbabietole

Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile;
- b) contenuto in zucchero del 16% all'atto del ricevimento.

II. Qualità tipo dello zucchero bianco

1. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;
- b) polarizzazione minima: 99,7;
- c) umidità massima: 0,06%;
- d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04%;

- e) il numero di punti determinato conformemente al punto 2 non supera complessivamente 22, né:

15 per il tenore di ceneri,

9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato "metodo Brunswick",

6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato "metodo Icumsa".

2. Si ha un punto:

- a) per ogni 0,0018% di tenore di ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28° Brix;
- b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;
- c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa.

3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al punto 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento.

III. Qualità tipo dello zucchero greggio

1. Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un rendimento del 92%.
2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione:
- a) la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro;
- b) la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due;
- c) un'unità.
3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.

ALLEGATO IV

DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 1

in migliaia di euro per esercizio di bilancio

BG	26 762
CZ	5 155
DE	38 895
EL	23 963
ES	353 081
FR	280 545
IT	336 997
CY	4 646
LT	45
LU	588
HU	29 103
MT	402
AT	13 688
PT	65 208
RO	42 100
SI	5 045
SK	5 085
UK	120

ALLEGATO V

**ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 56,
PARAGRAFO 3**

- Codex Alimentarius
- Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

ALLEGATO VI

DEFINIZIONI, DESIGNAZIONI E DENOMINAZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 60

Ai fini del presente allegato, la denominazione di vendita è il nome col quale è venduto un prodotto alimentare, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE.

Parte I. Carni di bovini di età non superiore a dodici mesi

I. DEFINIZIONE

Ai fini della presente parte del presente allegato, per "carni" si intende l'insieme delle carcasse, le carni con o senza osso, le frattaglie, sezionate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

Al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti:

A) Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

B) Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

II. DENOMINAZIONI DI VENDITA

1. Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente con la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:

A) Per le carni ottenute da bovini di età non superiore a otto mesi (lettera di identificazione della categoria V):

Paese di commercializzazione	Denominazioni di vendita da utilizzare
Belgio	veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch
Bulgaria	месо от малки телета
Repubblica ceca	Telecí
Danimarca	Lyst kalvekød
Germania	Kalbfleisch
Estonia	Vasikaliha
Grecia	μοσχάρι γάλακτος

Spagna	Ternera blanca, carne de ternera blanca
Francia	veau, viande de veau
Irlanda	Veal
Italia	vitello, carne di vitello
Cipro	μοσχάρι γάλακτος
Lettonia	Teļa gaļa
Lituania	Veršiena
Lussemburgo	veau, viande de veau/Kalbfleisch
Ungheria	Borjúhús
Malta	Vitella
Paesi Bassi	Kalfsvlees
Austria	Kalbfleisch
Polonia	Ciełęcina
Portogallo	Vitela
Romania	carne de vițel
Slovenia	Teletina
Slovacchia	Teľacie mäso
Finlandia	vaalea vasikanliha/ljust kalvkött
Svezia	ljust kalvkött
Regno Unito	Veal

B) Per le carni ottenute da bovini di età superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi (lettera di identificazione della categoria Z):

Paese di commercializzazione	Denominazioni di vendita da utilizzare
Belgio	jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrindfleisch
Bulgaria	Телешко месо
Repubblica ceca	hovězi maso z mladého skotu
Danimarca	Kalvekød
Germania	Jungrindfleisch
Estonia	noorloomaliha
Grecia	νεαρό μοσχάρι
Spagna	Ternera, carne de ternera

Francia	jeune bovin, viande de jeune bovin
Irlanda	rosé veal
Italia	vitellone, carne di vitellone
Cipro	νεαρό μοσχάρι
Lettonia	jaunlopa gaļa
Lituania	Jautiena
Lussemburgo	jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch
Ungheria	Növendék marha húsa
Malta	Vitellun
Paesi Bassi	rosé kalfsvlees
Austria	Jungrindfleisch
Polonia	młoda wołowina
Portogallo	Vitelão
Romania	carne de tineret bovin
Slovenia	meso težjih telet
Slovacchia	mäso z mladého dobytku
Finlandia	vasikanliha/kalvkött
Svezia	Kalvkött
Regno Unito	Beef

2. Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o delle frattaglie.

3. Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

In particolare, i termini "veau", "telecí", "Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e "teletina" non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull'etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata, anteriormente al 29 giugno 2007, una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006.

Parte II. Prodotti vitivinicoli

1) Vino

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Il vino:

- a) dopo le eventuali operazioni menzionate all'allegato VII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all'appendice del presente allegato, e non inferiore a 9% vol per le altre zone viticole;
- b) se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni precisate all'allegato VII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5% vol;
- c) ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra:
 - il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20% vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento da determinate superfici viticole dell'Unione, da determinare dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1,
 - il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15% vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;
- d) fatte salve eventuali deroghe che possono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, ha un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

La "retsina" è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire da mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino "retsina" alle condizioni definite dalla normativa greca vigente.

In deroga alla lettera b), il "Tokaji eszencia" e il "Tokajská esencia" sono considerati vino.

Tuttavia, in deroga all'articolo 60, paragrafo 2, gli Stati membri possono ammettere l'utilizzazione della parola "vino" se:

- a) è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva, oppure

b) è parte di una denominazione composta.

Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui al presente allegato.

2) Vino nuovo ancora in fermentazione

Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

3) Vino liquoroso

Il vino liquoroso è il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15% vol e non superiore a 22% vol;

b) avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;

c) ottenuto da:

– mosto di uve parzialmente fermentato,

– vino,

– una miscela dei prodotti suddetti, oppure

– mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;

d) avente un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12% vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;

e) e mediante aggiunta:

i) da soli o miscelati:

– di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96% vol,

– di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,

- ii) nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:
 - mosto di uve concentrato,
 - una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e), punto i), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino;
- f) in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, ottenuto mediante aggiunta:
 - i) di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure
 - ii) di uno o più dei prodotti seguenti:
 - alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95% vol e non superiore a 96% vol,
 - acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,
 - acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e inferiore a 94,5% vol e
 - iii) eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:
 - mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,
 - mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,
 - mosto di uve concentrato,
 - una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

4) Vino spumante

Il vino spumante è il prodotto:

- a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
 - di uve fresche,
 - di mosto di uve, o
 - di vino;

- b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
 - c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione e
 - d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 8,5% vol.
- 5) Vino spumante di qualità

Il vino spumante di qualità è il prodotto:

- a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
 - di uve fresche,
 - di mosto di uve, o
 - di vino;
 - b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
 - c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione e
 - d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 9% vol.
- 6) Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:

- a) che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione della partita è determinato dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;

- b) che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione;
- c) il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6% vol e
- d) il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10% vol.

7) Vino spumante gassificato

Il vino spumante gassificato è il prodotto:

- a) ottenuto da vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;
- b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas e
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione.

8) Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

- a) ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;
- b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e
- d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

9) Vino frizzante gassificato

Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

- a) ottenuto da vino;
- b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e
- d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

10) Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

11) Mosto di uve parzialmente fermentato

Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1% vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

12) Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8% vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

13) Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 62, paragrafo 3, terzo comma e dell'articolo 68, lettera d), non sia inferiore a 50,9%.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

14) Mosto di uve concentrato rettificato

Il mosto di uve concentrato rettificato è il prodotto liquido non caramellizzato:

- a) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 62, paragrafo 3, terzo comma e dell'articolo 68, lettera d), non sia inferiore a 61,7%;
- b) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;
- c) che presenta le seguenti caratteristiche:
 - pH non superiore a 5 per un valore di 25 °Brix,
 - densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 °Brix,
 - tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,

- indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 °Brix,
- acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
- tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
- tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
- conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C e a 25 °Brix,
- tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
- presenza di mesoinositolo.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

15) Vino ottenuto da uve appassite

Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:

- a) ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all'ombra per una disidratazione parziale;
- b) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9% vol e
- c) avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol (o 272 g di zucchero/l).

16) Vino di uve stramature

Il vino di uve stramature è il prodotto:

- a) ottenuto senza alcun arricchimento;
- b) avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15% vol e
- c) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12% vol.

Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

17) Aceto di vino

L'aceto di vino è l'aceto:

- a) ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e
- b) avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

Parte III. Latte e prodotti lattiero-caseari

1. La denominazione "latte" è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

La denominazione "latte" può tuttavia essere utilizzata:

- a) per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi della parte IV del presente allegato;
 - b) congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l'origine e/o l'utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all'aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.
2. Ai sensi della presente parte per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

- a) le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:
 - i) siero di latte,
 - ii) crema di latte o panna,
 - iii) burro,
 - iv) latticello,
 - v) butteroil,
 - vi) caseina,
 - vii) grasso del latte anidro (MGLA),
 - viii) formaggio,
 - ix) iogurt,
 - x) kefir,

- xi) kumiss,
 - xii) viili/fil,
 - xiii) smetana,
 - xiv) fil;
- b) le denominazioni ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.
3. La denominazione "latte" e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto.
4. L'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari definiti dalla Commissione deve essere specificata quando essi non provengono dalla specie bovina.
5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

6. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, quale definita all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Consiglio⁴⁸, né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.

Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine "latte" o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della presente parte possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE.

Parte IV. Latte destinato al consumo umano di cui al codice NC 0401

I. Definizioni

Ai fini della presente parte si intende per:

- a) "latte", il prodotto della mungitura di una o più vacche;

⁴⁸ GUL 376 del 27.12.2006, pag. 21.

- b) "latte alimentare", i prodotti di cui al punto III destinati ad essere venduti come tali al consumatore;
- c) "tenore di materia grassa", il rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;
- d) "tenore di materia proteica", il rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.

II. Fornitura o cessione al consumatore finale

- 1) Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.
- 2) Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate al punto III della presente parte. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.
- 3) Gli Stati membri prevedono misure dirette ad informare il consumatore sulla natura e sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l'omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.

III. Latte alimentare

- 1. I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:
 - a) latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40° C né ad un trattamento avente un effetto equivalente;
 - b) latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:
 - i) latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50% (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00% (m/m);
 - ii) latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50% (m/m);

- c) latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell'1,50% (m/m) ed un massimo dell'1,80% (m/m);
- d) latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50% (m/m).

Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: "...% di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente:

- a) al fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo o un'aggiunta di crema o un'aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;
- b) l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine, in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti⁴⁹;
- c) la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dalla direttiva 90/496/CEE del Consiglio⁵⁰. In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8% (m/m).

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

⁴⁹ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

⁵⁰ GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

3. Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:
- a) avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;
 - b) avere una massa superiore o uguale a 1028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5% (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20 °C o l'equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;
 - c) contenere almeno il 2,9% (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5% (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.

Parte V. Prodotti del settore delle carni di pollame

I. La presente parte si applica alla commercializzazione all'interno dell'Unione, mediante attività industriale o commerciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di pollame, nonché alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame o di frattaglie di pollame delle seguenti specie:

- *Gallus domesticus*,
- anatre,
- oche,
- tacchini,
- faraone.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle carni di pollame in salamoia del codice NC 0210 99 39.

II. Definizioni

- 1) "carni di pollame": le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento con il freddo;
- 2) "carni di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ e non superiore a $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario per il sezionamento e il trattamento di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e trattate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;
- 3) "carni di pollame congelate": carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell'ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- 4) "carni di pollame surgelate": le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio⁵¹;
- 5) "preparazione a base di carni di pollame": carni di pollame, incluse le carni di pollame ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne;

⁵¹ GUL 40 dell'11.2.1999, pag. 34.

- 6) "preparazione a base di carni di pollame fresche": preparazione di carni di pollame per la quale sono state utilizzate carni di pollame fresche.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario e solo entro il limite necessario a facilitare il sezionamento e il trattamento effettuati nella fabbrica durante la produzione di preparazioni a base di carni di pollame fresche;

- 7) "prodotto a base di carni di pollame": prodotto a base di carne come definito nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, per il quale sono state utilizzate carni di pollame.

Parte VI. Grassi da spalmare

Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 60 conformi ai requisiti indicati nel presente allegato.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nella presente parte.

Le denominazioni di vendita sotto elencate sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui ai codici NC seguenti, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 10% ed inferiore a 90%:

- a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;
- b) grassi di cui al codice NC ex 1517;
- c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali denominazioni di vendita si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 °C e che possono essere spalmati.

Tali definizioni non si applicano:

- a) alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;
- b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90%.

Gruppo di grassi	Denominazioni di vendita	Categoria(e) di prodotti
Definizioni		Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi
<p>A. Grassi lattieri</p> <p>I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.</p>	<p>1. Burro</p> <p>2. Burro tre quarti (*)</p> <p>3. Burro metà (**)</p> <p>4. Grasso lattiero da spalmare X%</p>	<p>Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell'80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso del 2%.</p> <p>Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60% e massimo del 62%.</p> <p>Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39% e massimo del 41%.</p> <p>Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiori al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%.
<p>B. Grassi</p> <p>I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3% del tenore di grassi.</p>	<p>1. Margarina</p> <p>2. Margarina tre quarti (***)</p> <p>3. Margarina metà (****)</p> <p>4. Grasso da spalmare X%</p>	<p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all'80%, ma inferiore al 90%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60% e massimo del 62%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39% e massimo del 41%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiori al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%.

Gruppo di grassi	Denominazioni di vendita	Categoria(e) di prodotti
Definizioni		Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi
C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10% e l'80% del tenore di grassi.	<p>1. Mélange</p> <p>2. Tre quarti mélange (*****)</p> <p>3. Metà mélange (*****)</p> <p>4. Miscela di grassi da spalmare X%</p>	<p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell'80% e inferiore al 90%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60% e massimo del 62%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39% e massimo del 41%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiori al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%.

(*) Corrispondente in lingua danese a "smør 60".

(**) Corrispondente in lingua danese a "smør 40".

(***) Corrispondente in lingua danese a "margarine 60".

(****) Corrispondente in lingua danese a "margarine 40".

(*****) Corrispondente in lingua danese a "blandingsprodukt 60".

(*****) Corrispondente in lingua danese a "blandingsprodukt 40".

N.B.: I grassi lattieri dei prodotti menzionati nella presente parte possono essere modificati solo mediante procedimenti fisici

Parte VII. Designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva

L'impiego delle designazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui alla presente parte è obbligatorio per la commercializzazione di tali prodotti nell'Unione e nel commercio con i paesi terzi, sempreché compatibile con le norme internazionali vincolanti.

Solo gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 della presente parte possono essere commercializzati al dettaglio.

1) OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle designazioni seguenti:

a) Olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) Olio di oliva vergine:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) Olio di oliva lampante:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2) OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3) OLIO DI OLIVA - COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in

acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4) OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO

Olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5) OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6) OLIO DI SANSA DI OLIVA

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

Appendice dell'allegato VI (di cui alla parte II)

Zone viticole

Le zone viticole sono quelle definite di seguito.

- 1) La zona viticola A comprende:
 - a) in Germania: le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera a);
 - b) in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;
 - c) in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici vitate di questi paesi;
 - d) nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy.
- 2) La zona viticola B comprende:
 - a) in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;
 - b) in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:
 - Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

- Lorena: Meurthe-e-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,
 - Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-e-Marne,
 - Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,
 - Savoia: Savoie, Haute-Savoie, Isère (comune di Chapareillan),
 - Valle della Loira: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-e-Loire, Loir-e-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-e-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre;
- c) in Austria, la superficie vitata austriaca;
- d) nella Repubblica ceca, la regione viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);
- e) in Slovacchia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Východoslovenská vinohradnícka oblasť e le superfici viticole non comprese al punto 3, lettera f);
- f) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:
- nella regione Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,
 - nella regione Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska e Bela krajina, e le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 4, lettera d);
- g) in Romania, la zona di Podișul Transilvaniei.
- 3) La zona viticola C I comprende:
- a) in Francia, le superfici vitate:
- nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-e-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-e-Loire, Tarn, Tarn-e-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,
 - negli arrondissement di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar),
 - nell'arrondissement di Tournon, nei cantoni di Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès,

Saint-Pierreville, Valgorge e la Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell'Ardèche;

- b) in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;
 - c) in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;
 - d) in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del "Vinho Verde", nonché "Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras" (ad eccezione di "Freguesias da Carvoeira e Dois Portos"), appartenenti alla "Região viticola da Extremadura";
 - e) in Ungheria, tutte le superfici vitate;
 - f) in Slovacchia, le superfici vitate in Tokajská vinohradnícka oblasť;
 - g) in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), né al punto 4, lettera f).
- 4) La zona viticola C II comprende:
- a) in Francia, le superfici vitate:
 - nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse,
 - nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,
 - nell'arrondissement di Nyons e nel cantone di Loriol sur Drôme del dipartimento della Drôme,
 - nelle parti del dipartimento dell'Ardèche che non figurano al punto 3, lettera a);
 - b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano, le isole dell'arcipelago poniziano, Capri e Ischia;
 - c) in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:
 - Lugo, Orense, Pontevedra,

- Ávila (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla "comarca" viticola determinata di Cebros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,
 - La Rioja,
 - Álava,
 - Navarra,
 - Huesca,
 - Barcelona, Girona, Lleida,
 - nella parte della provincia di Saragozza situata a nord del fiume Ebro,
 - nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedés,
 - nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla "comarca" viticola determinata di Conca de Barberá;
- d) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Kras e Slovenska Istra;
- e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);
- f) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti:
- Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate.
- 5) La zona viticola C III a) comprende:
- a) in Grecia, le superfici vitate nei nomi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefkada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi nonché nell'isola di Thira (Santorini);
 - b) a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine superiore a 600 metri;
 - c) in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 4, lettera e).
- 6) La zona viticola C III b) comprende:
- a) in Francia, le superfici vitate:
 - nei dipartimenti della Corsica,

- nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch'essi compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,
 - nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;
- b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;
- c) in Grecia, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera a);
- d) in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera c), né al punto 4, lettera c);
- e) in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 3, lettera d);
- f) a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine non superiore a 600 metri;
- g) a Malta, tutte le superfici vitate.
- 7) La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1998.

ALLEGATO VII

PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 62

Parte I

Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole

A. Limiti di arricchimento

1. Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell'Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 63.
2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:
 - a) 3% vol nella zona viticola A;
 - b) 2% vol nella zona viticola B;
 - c) 1,5% vol nella zona viticola C.
3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5%. In risposta a tale richiesta, la Commissione adotta quanto prima atti di esecuzione, in virtù delle competenze di esecuzione conferitele dall'articolo 68. La Commissione si adopera per adottare una decisione entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta.

B. Operazioni di arricchimento

1. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:
 - a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;
 - b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;
 - c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell'articolo 103 *sexvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. L'aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone:
- a) nella zona viticola A;
 - b) nella zona viticola B;
 - c) nella zona viticola C,

salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, a Cipro e nei dipartimenti francesi sotto la giurisdizione delle corti d'appello di:

- Aix-en-Provence,
- Nîmes,
- Montpellier,
- Toulouse,
- Agen,
- Pau,
- Bordeaux,
- Bastia.

Tuttavia, l'arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo.

4. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l'11% nella zona viticola A, l'8% nella zona viticola B e il 6,5% nella zona viticola C.
5. La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:
- a) non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20% il volume iniziale di tali prodotti;
 - b) nonostante il disposto della sezione A, punto 2, lettera c), non aumenta di oltre il 2% vol il titolo alcolometrico naturale di tali prodotti.
6. Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:
- a) a oltre 11,5% vol. nella zona viticola A;

- b) a oltre 12% vol. nella zona viticola B;
 - c) a oltre 12,5% vol. nella zona viticola C I;
 - d) a oltre 13% vol. nella zona viticola C II e
 - e) a oltre 13,5% vol. nella zona viticola C III.
7. In deroga al punto 6, gli Stati membri possono:
- a) con riguardo al vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 a 12% vol nella zona viticola A e a 12,5% vol nella zona viticola B;
 - b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione di origine a un livello che essi determinano.

C. Acidificazione e disacidificazione

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:
 - a) di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I;
 - b) di un'acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7 della presente sezione, nelle zone viticole C I, C II e C III a), oppure
 - c) di un'acidificazione nella zona viticola C III b).
2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.
3. L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.
4. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.
5. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.
6. Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente sezione.
7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, e l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

D. Trattamenti

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinarsi dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un'altra bevanda del settore vitivinicolo destinata al consumo umano diretto diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
2. La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
3. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.
4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l'esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottiglieri, trasformatori e commercianti, determinati dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.
5. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall'articolo 103, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.
6. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:
 - a) posteriormente al 1° gennaio nella zona viticola C,
 - b) posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B eunicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.
7. Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.

Parte II

Restrizioni

A. Disposizioni generali

1. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.
2. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.
3. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

B. Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

1. Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all'elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29.
2. Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio dell'Unione.
3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all'elaborazione nel Regno Unito, in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita "vino".
4. Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1° gennaio 1985, e per l'elaborazione di vini di uve stramature.
5. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve, il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti, originari di paesi terzi non possono essere trasformati in prodotti di cui al presente allegato o aggiunti a tali prodotti nel territorio dell'Unione.

C. Taglio dei vini

Nell'Unione è vietato il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino dell'Unione e il taglio tra vini originari di paesi terzi.

D. Sottoprodotti

1. È vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.

Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2. Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l'alcole, l'acquavite e il vinello. A condizioni che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, è permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, se tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di "Tokaji fordítás" e "Tokaji máslás" in Ungheria e di "Tokajský fordítás" e "Tokajský mášláš" in Slovacchia.
3. Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.
4. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.
5. Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l'eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

ALLEGATO VIII

TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 163

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
1	1
2, paragrafo 1	3, paragrafo 1
2, paragrafo 2, lettere a) e b)	-
2, paragrafo 2, lettera c)	14, paragrafo 1
3	6
4	3, paragrafo 3
5	5
6, paragrafo 1	-
6, paragrafo 2	9, 10, lettere d) e e)
7	9
8	7
9	-
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14, paragrafi 2 e 3
15	15
16	-
17	-
18	-
19	-

20	[16, paragrafo 1, lettere c) e d)]
21	-
22	16
23	-
24	[17]
25	[17]
26	[17]
27	[17]
28	[18, paragrafo 5]
29	[18, paragrafo 7, lettera a), articolo 19, lettera k), punto ii)]
30	[18, paragrafo 5)]
31	18
32	19
33	20
34	[18, paragrafi 8 e 9]
35	[18, paragrafi 8 e 9]
36	19
37	155, paragrafo 1, lettera a) e paragrafi 2, 3 e 4
38	155, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3
39	155, paragrafo 5
40	154
41	154
42	-
43, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7	-

43, paragrafo 2	101, paragrafo 1
44	-
45	-
46, lettere a) e c)	-
46, lettera b)	101, paragrafo 2
47	112
48	115
49	-
50	-
51	-
52	-
53	-
54	-
55	-
56	-
57	-
58	-
59	-
60	-
61	-
62	-
63	-
64	-
65	-
66	-

67	-
68	-
69	-
70	-
71	-
72	-
73	-
74	-
75	-
76	-
77	-
78	-
79	-
80	-
81	-
82	-
83	-
84	-
85	-
86	-
87	-
88	-
89	-
90	-
91	-

92	-
93	-
94	-
95	-
96	-
97	-
98, paragrafo 1	113
98, paragrafi 2 e 3	157
99	-
100	-
101	-
102	-
103	-
104	-
105	-
106	-
107	-
108	24 e 152
109	25
110	26
111	-
112	-
113	-
114	27
115	28

116	29
117	-
118	-
119	-
120	30
121	31
122	32
123	33
124	34, [articolo 31, lettera b)]
125	35, lettera a), [articolo 136, paragrafo 2]
126	35
127	36
128	21 e 152
129	22
130	23
131	37
132	38
133	39, [50, lettera a)], [51, lettera a)]
134	[50, lettera a)]
135	40
136, paragrafi da 1 a 3	41
136, paragrafo 4	147
137	42
138	43
139	44

140	45
141	46
142	47
143	48
144	49
145	-
146	50
147	51
148, paragrafo 1	52, paragrafo 1
148, paragrafo 2	150
149	[53, lettera a)]
150	52, paragrafo 3
151, paragrafo 1	52, paragrafo 2
151, paragrafo 2	-
152	[53, lettera b)]
153	53, lettere a) e c)
154	54
155	-
156	-
157	-
158	55
159	56
160	57
161	58
162	59

163	60
164	61
165	62
166	63
167	64
168	65
169	66
170	67
171	-
172	68
173	69
174	70
175	71, [86, paragrafo 4]
176	71, paragrafo 3, [86, paragrafo 4]
177	72, [86, paragrafo 4]
178	73, [86, paragrafo 4]
179	74, [86, paragrafo 4]
180	75
181	76
182	77
183	78
184	79
185	80
186	81
187	-

188	-
189	82
190	83
191	84
192	85
193	86
194	87
195	88
196	89
197	90
198	91
199	92
200	93
201	94
202	95
203	96
204	97
205	98
206	-
207	99
208	100
209	106
210	108
211, paragrafo 1	-
211, paragrafo 2	[164]

212	109
213	[114]
214	[114]
215	107, [114]
216	[114]
217	-
218	110, [116]
219	[157]
220	[116]
221	111
222	110
223	[114, 116]
224	110
225	[114, 116, 157]
226	111
227, paragrafi 1 e 3	[114, 116]
227, paragrafo 2	[164]
228	111, [116]
229	105
230	114, 115
231	-
232	-
233	117, paragrafo 1, [118, paragrafo 1, lettera a)]
234	117, paragrafo 2
235	117, paragrafo 3

236	[118, paragrafo 2, lettera e)]
237, paragrafo 1	122
237, paragrafo 2	130
238	118
239	119
240	-
241	[121]
242	[121]
243	[121]
244	[121]
245	[121]
246	122
247	123
248	-
249	121
250	121
251	125
252	[126, paragrafo 1]
253	126, paragrafo 1
254	127
255	128
256	[121]
257	[121]
258	[121]
259	[121]

260	-
261	-
262	-
263	129
264	-
265	131
266	132
267	117
268	118
269	119
270	120
271	133
272	134
273	135
274	136
275	137
276	138
277	139
278	140
279	125
280	[126, paragrafo 2]
281	-
282	142
283	143
284	144

285	145
286	145
287	145
288	110
289	114, 115
290	146
291, paragrafo 1	146
291, paragrafo 2	-
292	148
293, primo e secondo comma	-
293, terzo comma	149
293, quarto comma	[157]
294	-
295	-
296	-
297	151
298	154
299	154
300	154
301	154, paragrafo 3 e articolo 157
302	158
303	-
304	102
305	[157]
306	103

307	-
308	[157]
309	-
310	[157]
311	104
312	[157]
313	2
314	-
315	156
316	157
317	-
318	-
319	-
320	160
321	160
322	161
323	162
324	-
325	163
326	-
327	164
328	164
329	165
Allegato I	Allegato I (I-XX, XXIV/1)
Allegato II	Allegato I (XXI-XXIII)

Allegato III	II
Allegato IV	III
Allegato V	[18, paragrafo 8]
Allegato VI	-
Allegato VII	-
Allegato VIII	-
Allegato IX	-
Allegato X	Allegato IV
Allegato XI	Allegato V
Allegato XII	Allegato VI
Allegato XIII	Allegato VII
Allegato XIV	[114, paragrafo 1, lettera f)]
Allegato XV	[121]
Allegato XVI	[121]
Allegato XVII	-
Allegato XVIII	-
Allegato XIX	-
Allegato XX	Allegato VIII

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Regolamento (UE) n. [...] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
96, paragrafo 3	89, paragrafo 4
145	91-101
171	89, paragrafo 3
185, paragrafo 4	90, paragrafo 1
187	90, paragrafi 2 e 4

188	90, paragrafi 3 e 4
206	89, paragrafo 1
236	67
307	65, paragrafo 2, lettera c) e articolo 104, lettera b)
317	62
318	64, 66
319	63

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori nel 2013;
- Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno a favore dei viticoltori.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁵²

Settore: titolo 05 della rubrica 2

1.3. Natura della proposta/iniziativa (Quadro legislativo della PAC dopo il 2013)

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁵³

La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

⁵² ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
⁵³ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Per promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Unione in linea con la strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono:

- la produzione alimentare redditizia;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- uno sviluppo territoriale equilibrato.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici del settore 05

Obiettivo specifico n. 1:

Fornitura di beni pubblici ambientali

Obiettivo specifico n. 2:

Offrire una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli naturali specifici

Obiettivo specifico n. 3:

Portare avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi

Obiettivo specifico n. 4:

Gestire il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria

Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli

Obiettivo specifico n. 5:

Migliorare la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore nella filiera alimentare

Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti

Obiettivo specifico n. 6:

Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo

Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale

Obiettivo specifico n. 7:

Rafforzare la crescita verde attraverso l'innovazione

Obiettivo specifico n. 8:

Supportare l'occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali

Obiettivo specifico n. 9:

Migliorare l'economia rurale e promuovere la diversificazione

Obiettivo specifico n. 10:

Permettere la diversità strutturale nei sistemi di produzione agricola

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

In questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione, i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall'impatto di una serie di fattori esterni che, in base all'esperienza recente, sono diventati considerevoli e imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che saranno ultimate per il periodo successivo al 2013.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate componenti dei regimi dei pagamenti diretti.

Per lo sviluppo rurale, i risultati e l'impatto attesi dipenderanno dai programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.

1.4.4. Indicatori di risultato e di impatto

Le proposte prevedono l'elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune. Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l'applicazione della condizionalità.

L'incidenza di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti obiettivi:

- a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
- b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

- c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

Mediante atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici a tali obiettivi e settori.

Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità: a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi, b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale più mirato e c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilirà un elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Per conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d'Europa, nonché per adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo mirano a stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il periodo dopo il 2013.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il cambiamento climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri.

Come indicato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"⁵⁴, la PAC è una vera politica europea. Anziché lavorare con 27 politiche agricole separate e 27 bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le loro risorse per attuare una politica europea unica con un unico bilancio europeo. È ovvio quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del bilancio dell'Unione, ma quest'approccio è certamente più efficiente ed economico di approcci nazionali non coordinati tra loro.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla scorta dell'esame dell'attuale quadro politico, di un'ampia consultazione delle parti interessate e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori dettagli alla valutazione d'impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

⁵⁴ COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Le proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione. Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno finanziati da tali Fondi.

Il quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni.

Il quadro strategico comune stabilirà anche meccanismi di coordinamento con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione.

Inoltre, per quanto riguarda la PAC, l'armonizzazione e l'allineamento delle norme in materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le strutture già operanti negli Stati membri.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

x Proposta/iniziativa di **durata limitata (per i progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale e per i regolamenti transitori)**

– x Proposta/iniziativa in vigore dal 1° 1.2014 al 31.12.2020

– x Incidenza finanziaria per il periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui pagamenti fino al 2023.

x Proposta/iniziativa di **durata illimitata (per il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale).**

– Attuazione a partire dal 2014.

1.7. Modalità di gestione prevista⁵⁵

x **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

⁵⁵ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html

- organismi creati dalle Comunità⁵⁶
 - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- x **Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
 - Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla riforma della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell'ambito della gestione diretta centralizzata da parte della Commissione.

⁵⁶ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

In termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la prima volta entro la fine del 2017.

Sono previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare mediante atti di esecuzione.

Anche per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli altri Fondi e abbinata a valutazioni ex ante, in itinere e ex post.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno nell'ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede criteri di ammissibilità dettagliati e talora complessi.

Si può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli ultimi anni. L'intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un tasso di errore inferiore al 2%.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa obbligatoria a livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi pagatori riconosciuti i quali sono responsabili dell'esecuzione dei controlli a livello del beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3. Ogni anno, il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un parere su tutti e tre questi elementi.

La Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in base ad un'impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se dall'audit emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme dell'Unione, la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento unionale nell'ambito del sistema della verifica di conformità.

Per quanto riguarda i costi dei controlli, nell'allegato 8 della valutazione d'impatto che accompagna le proposte legislative figura un'analisi dettagliata di tali costi.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di controlli e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con caratteristiche comuni di base e regole particolari in funzione delle specificità di ciascun regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono controlli amministrativi esaustivi del 100% delle domande di aiuto, controlli incrociati con altre banche dati nei casi in cui tali controlli siano ritenuti opportuni, nonché l'esecuzione di controlli in loco prima del pagamento per un numero minimo di operazioni, in funzione dei rischi associati al regime di cui si tratta. Se i controlli in loco mettono in luce un numero elevato di irregolarità è necessario effettuare controlli supplementari. In questo contesto, il sistema di gran lunga più importante è il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) che nell'esercizio finanziario 2010 ha coperto circa l'80% della spesa totale sostenuta nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano correttamente e i tassi di errore sono bassi, la Commissione avrà la facoltà di autorizzare una riduzione del numero dei controlli in loco.

Il pacchetto di misure prevede inoltre l'obbligo, per gli Stati membri, di prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più rapidamente possibile.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Gli importi indicati nella presente scheda finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni.

Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna incidenza finanziaria.

Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in questa fase non può essere esclusa l'applicazione della disciplina finanziaria. Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri fattori come ad esempio l'esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi sui mercati agricoli.

Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta relativa al periodo transitorio sono più elevati degli importi assegnati agli aiuti diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento. Lo scopo della proroga è garantire che continui ad essere applicata la legislazione attualmente in vigore nell'ipotesi di uno scenario in cui tutti gli altri elementi rimarrebbero invariati, ferma restando l'eventuale necessità di applicare il meccanismo della disciplina finanziaria.

Le proposte di riforma contengono disposizioni che danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'assegnazione dei propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno conseguenze finanziarie all'interno degli importi finanziari stabiliti, che in questa fase non possono essere quantificate.

La presente scheda finanziaria non tiene conto dell'eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull'ipotesi di assenza di acquisti all'intervento pubblico e di assenza di altre misure connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Tabella 1: Importi relativi alla PAC compresi gli importi complementari previsti nelle proposte relative al QFP e nelle proposte di riforma della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Compresi nel OFP										
Rubrica 2										
Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4)	44 939	45 304	44 830	45 054	45 299	45 519	45 508	45 497	45 485	317 193
Stima entrate con destinazione specifica	672	672	672	672	672	672	672	672	672	4 704
P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica)	45 611	45 976	45 502	45 726	45 971	46 191	46 180	46 169	46 157	321 897
P2 Sviluppo rurale (4)	14 817	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	101 157
Totale	60 428	60 428	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
Rubrica 1										
QSC Ricerca agricola e innovazione	N.A.	N.A.	682	696	710	724	738	753	768	5 072
Indigenti	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
Totale	N.A.	N.A.	1 061	1 082	1 104	1 126	1 149	1 172	1 195	7 889
Rubrica 3										
Sicurezza alimentare	N.A.	N.A.	350	350	350	350	350	350	350	2 450
Non compresi nel OFP										
Riserva per le crisi nel settore agricolo	N.A.	N.A.	531	541	552	563	574	586	598	3 945
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) di cui importo disponibile massimo per l'agricoltura: (5)	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
TOTALE										
TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	62 274	62 537	62 823	63 084	63 114	63 146	63 177	440 156
TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	61 364	61 609	61 877	62 119	62 130	62 141	62 153	433 393

Note:

- (1) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.
- (2) Gli importi si riferiscono al massimale annuale proposto per il primo pilastro. Va tuttavia notato che si propone di trasferire le spese negative dalla liquidazione dei conti (attuale voce di bilancio 05 07 01 06) alle entrate con destinazione specifica (voce 67 03). Per i dettagli si veda la tabella sulle entrate stimate nella pagina seguente.
- (3) Le cifre per il 2013 comprendono gli importi per le misure veterinarie e fitosanitarie e per le misure di mercato nel settore della pesca.
- (4) Gli importi figuranti nella tabella che precede sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nelle tabelle figuranti nella sezione successiva gli importi sono stati trasferiti indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (5) In conformità alla comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo), nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sarà disponibile un importo complessivo fino a 2,5 miliardi di euro, a prezzi del 2011, per offrire un sostegno supplementare agli agricoltori per ovviare agli effetti della globalizzazione. Nella tabella che precede la ripartizione annuale a prezzi correnti è solo **indicativa**. La proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il FEG un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Tabella 2: Stima delle entrate e delle spese per il settore 05 nella rubrica 2

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	123	123						246
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	741	741	741	741	741	741	741	5 187
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	864	864	741	741	741	741	741	5 433
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	2 622	2 641	2 670	2 699	2 722	2 710	2 699	18 764
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	42 876	43 081	43 297	43 488	43 454	43 454	43 454	303 105
05 03 - Aiuti diretti (dopo il livellamento)	42 170	42 535	42 876	42 917	43 125	43 303	43 269	43 269	43 269	302 027
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	101 185
05 04 - Sviluppo rurale (dopo il livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 619	14 627	14 640	14 641	14 641	14 641	102 263
05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	-69	-69	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	60 229	60 229	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione			59 212	59 436	59 682	59 901	59 890	59 879	59 867	417 867

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 3: Calcolo dell'incidenza finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le entrate e le spese della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato								TOTALE 2014-2020
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	69	69	69	69	69	69	69	483
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	69	69	69	69	69	69	69	483
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	-689	-670	-641	-612	-589	-601	-612	-4 413
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	-460	-492	-534	-577	-617	-617	-617	-3 913
05 03 - Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale			0	-164	-172	-185	-186	-186	-186	-1 078
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	4	4	4	4	4	4	4	28
05 04 - Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento trasferito dagli aiuti diretti			0	164	172	185	186	186	186	1 078
05 07 01 06 -Liquidazione dei conti	-69	-69	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	60 229	60 229	-1 076	-1 089	-1 102	-1 115	-1 133	-1 144	-1 156	-7 815
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica			-1 145	-1 158	-1 171	-1 184	-1 202	-1 213	-1 225	-8 298

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 4: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le spese della PAC connesse al mercato

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Fabbisogno stimato	Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020	
			2013 (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso		artt. 154,155, 156	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Soppressione dell'intervento per il frumento duro e il sorgo		ex art.10	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmi alimentari per gli indigenti	(2)	ex art.27 del reg. 1234/2007	500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-3 500.0
Ammasso privato (fibre di lino)		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Pm
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(3)	ex art. 5 del reg. 637/2008	10.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-28.0
Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli		ex art. 117	30.0	0.0	0.0	0.0	-15.0	-15.0	-30.0	-30.0	-30.0	-90.0
Programma frutta nelle scuole		art. 21	90.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	420.0
Abolizione delle OP nel settore del luppolo		ex art. 111	2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-15.9
Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Abolizione dell'aiuto per l'uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina		ex artt. 101, 102	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammasso privato facoltativo per il burro	(4)	art. 16	14.0	[-1.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-85.0]
Abolizione del prelievo promozionale per il latte		ex art. 309	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE 05 02												
Effetto netto delle proposte di riforma (5)				-446.3	-446.3	-446.3	-446.3	-461.3	-461.3	-476.3	-476.3	-3 213.9

Note:

- (1) Il fabbisogno del 2013 è stimato in base al progetto di bilancio 2012 della Commissione, tranne a) per i settori degli ortofrutticoli il cui fabbisogno si basa sulla scheda finanziaria delle rispettive riforme e b) per eventuali altre modifiche legislative già approvate.
- (2) L'importo del 2013 corrisponde alla proposta della Commissione COM(2010) 486. A partire dal 2014 la misura sarà finanziata nell'ambito della rubrica 1.
- (3) La dotazione per il programma di ristrutturazione del settore del cotone per la Grecia (4 Mio EUR/anno) sarà trasferita allo sviluppo rurale a partire dal 2014. La dotazione per la Spagna (6,1 Mio EUR/anno) passerà al regime di pagamento unico a partire dal 2018 (già deciso).
- (4) Effetto stimato in caso di non applicazione della misura.
- (5) Oltre alle spese dei capitoli 05 02 e 05 03 si prevede che la spesa diretta all'interno dei capitoli 05 01, 05 07 e 05 08 sarà finanziata con entrate che saranno destinate al FEAGA.

Tabella 5: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
		2013 (1)	2013 aggiustato (2)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Aiuti diretti		42 169,9	42 535,4	341,0	381,1	589,6	768,0	733,2	733,2	733,2	4 279,3
- modifiche già decise:											
Introduzione progressiva UE 12				875,0	1 133,9	1 392,8	1 651,6	1 651,6	1 651,6	1 651,6	10 008,1
Ristrutturazione settore cotone				0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	6,1	18,4
Health Check				-64,3	-64,3	-64,3	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-552,8
Riforme precedenti				-9,9	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-204,2
- modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
di cui: livellamento				0,0	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
TOTALE 05 03											
Effetto netto delle proposte di riforma				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
TOTALE DELLE SPESE		42 169,9	42 535,4	42 876,4	42 916,5	43 125,0	43 303,4	43 268,7	43 268,7	43 268,7	302 027,3

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.

Tabella 6: Componenti degli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Allegato II	42 407,2	42 623,4	42 814,2	42 780,3	42 780,3	42 780,3	256 185,7
Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (30%)	12 866,5	12 855,3	12 844,3	12 834,1	12 834,1	12 834,1	77 068,4
Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%)	857,8	857,0	856,3	855,6	855,6	855,6	5 137,9
Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo	28 682,9	28 911,1	29 113,6	29 090,6	29 090,6	29 090,6	173 979,4
Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%)	4 288,8	4 285,1	4 281,4	4 278,0	4 278,0	4 278,0	25 689,3
Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell'allegato II ⁵⁷	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	959,1
Livellamento	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
Cotone	256,0	256,3	256,5	256,6	256,6	256,6	1 538,6
POSEI/Isole minori del Mar Egeo	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	2 504,4

⁵⁷ Gli aiuti diretti per il periodo dal 2014 al 2020 comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 7: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013
		2013 (1)	2013 aggiustato	2014 (2)
Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio		40 165,0	40 530,5	541,9
Introduzione progressiva UE 10				616,1
Health Check				-64,3
Riforme precedenti				-9,9

TOTALE 05 03				
TOTALE DELLE SPESE		40 165,0	40 530,5	41 072,4

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) I massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 8: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo rurale

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Assegnazione allo sviluppo rurale		Modifiche rispetto al 2013						TOTALE 2014-2020	
			2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
Programmi di sviluppo rurale			14 788,9	14 423,4								
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(2)				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	28,0
Prodotto del livellamento degli aiuti diretti						164,1	172,1	184,7	185,6	185,6	185,6	1 077,7
Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l'assistenza tecnica	(3)				-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-59,4
Assistenza tecnica	(3)		27,6	27,6	8,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	29,4
Premio per progetti di cooperazione locale innovativa	(4)		N.A.	N.A.	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0

TOTALE 05 04												
Effetto netto delle proposte di riforma					4,0	168,1	176,1	188,7	189,6	189,6	189,6	1 105,7
TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	101 185,5
TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	14 619,2	14 627,2	14 639,8	14 640,7	14 640,7	14 640,7	102 263,2

Note:

- (1) Aggiustamenti in conformità alla legislazione in vigore applicabili solo fino alla fine dell'esercizio finanziario 2013.
- (2) Gli importi figuranti nella tabella 1 (sezione 3.1) sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nella tabella 8 che precede gli importi sono stati trasferiti, indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (3) L'importo del 2013 per l'assistenza tecnica è stato fissato in base alla dotazione iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i trasferimenti dal pilastro 1).
L'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è fissata allo 0,25% della dotazione totale per lo sviluppo rurale.
- (4) Coperto dall'importo disponibile per l'assistenza tecnica.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

Nota: Si stima che le proposte legislative non avranno alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa.

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
DG: AGRI									
• Risorse umane		136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
• Altre spese amministrative		9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
TOTALE DG AGRI	Stanziamenti	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914
--	-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ⁵⁸	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

⁵⁸ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		TOTALE			
	RISULTATI																			
	↓	Tipo di risultato	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Numero totale di risultati	
OBIETTIVO SPECIFICO n. 5 Migliorare la competitività del settore dell'agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare																				
- Prodotti ortofrutticoli: commercializzazione attraverso le organizzazioni di produttori (OP) ⁵⁹	Proporzione del valore della produzione commercializzata attraverso le OP rispetto al valore della produzione totale			830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0			5 810,0	

⁵⁹ In base all'esecuzione passata e alle stime contenute nel progetto di bilancio 2012. Per le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli gli importi sono in linea con la riforma del settore e, come già indicato nelle relazioni di attività del progetto di bilancio 2012, i risultati saranno noti solo alla fine del 2011.

- Vino: dotazione nazionale-ristrutturazione ⁵⁹	Numero di ettari		54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1		3 326,0
- Vino: dotazione nazionale - investimenti ⁵⁹			1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9		1 252,6
- Vino: dotazione nazionale - distillazione dei sottoprodotti ⁵⁹	hl		700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1		686,4
- Vino: dotazione nazionale -alcole per usi commestibili ⁵⁹	Numero di ettari		32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2		14,2
- Vino: dotazione nazionale - uso di mosto concentrato ⁵⁹	hl		9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4		261,8
- Vino: dotazione nazionale - promozione ⁵⁹				267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		1 875,3
- Altri				720,2		739,6		768,7		797,7		820,3		808,8		797,1		5 452,3
Totale parziale Obiettivo specifico n. 5				2 621,8		2 641,2		2 670,3		2 699,3		2 721,9		2 710,4		2 698,7		18 763,5

OBIETTIVO SPECIFICO n. 6 Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo																		
- Sostegno diretto al reddito ⁶⁰	Numero di ettari pagati (milioni)	161,014	42 876,4	161,014	43 080,6	161,014	43 297,1	161,014	43 488,1	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	303 105,0
Totale parziale Obiettivo specifico n. 6			42 876,4		43 080,6		43 297,1		43 488,1		43 454,3		43 454,3		43 454,3			303 105,0
COSTO TOTALE																		

Nota: Per gli obiettivi specifici da 1 a 4 e da 7 a 10, i risultati devono ancora essere determinanti (vedi sopra sezione 1.4.2.).

⁶⁰ In base alle superfici potenzialmente ammissibili nel 2009.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane ⁶¹	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
Altre spese amministrative	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

⁶¹ In base ad un costo medio di 127 000 EUR per posto della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei).

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Nota: Si stima che le proposte legislative non abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo 2014-2020 si basano sulla situazione del 2011.

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	3	3	3	3	3	3	3
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁶²							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy	in sede						
	nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE⁶³	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115

⁶² AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (*intérimaire*); JED= giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato;

⁶³ Non include il massimale parziale per la linea di bilancio 05.010404.

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- x La proposta/iniziativa è compatibile con la **PROPOSTA DI QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020**
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- X La proposta relativa allo sviluppo rurale (FEASR) prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
TOTALE stanziamenti cofinanziati ⁶⁴	da determinare	da determinare	da determinare	da determinare	da determinare	da determinare	da determinare	da determinare

⁶⁴ L'importo figurerà nei programmi di sviluppo rurale che saranno presentati dagli Stati membri.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - x sulle risorse proprie
 - x sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁶⁵					inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

V. tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1.

⁶⁵ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

